



COMUNE DI BASTIA UMBRA

PROVINCIA DI PERUGIA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO III

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DEI CIMITERI COMUNALI CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO

		€uro
a)	Importo esecuzione SERVIZI (base d'asta)	
	SERVIZIO CIMITERI	€ 13.310,31
	SERVIZIO VERDE	€ 162.649,87
	TOTALE	€ 175.960,18
b)	Importo manodopera	
	SERVIZIO CIMITERI	€ 78.584,01
	SERVIZIO VERDE	€ 180.666,34
	TOTALE	€ 259.250,35
c)	Importo oneri e costi per la sicurezza	
	SERVIZIO CIMITERI	€ 8.514,54
	SERVIZIO VERDE	€ 16.035,47
	TOTALE	€ 24.550,01
1)	Totale appalto (a + b + c)	€ 459.760,54
d)	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 101.147,32
2)	Totale progetto (1 + d)	625.000,00

Bastia Umbra , lì 19 Dicembre 2017

Il Responsabile del Servizio
Geom. Alvaro Gullia

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Vincenzo Tintori

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO	1
SEZIONE I NORME GENERALI.....	4
TITOLO I DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI	4
Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO	4
Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 4 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVI ALL'APPALTO	7
Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	8
Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	8
Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
Art. 8 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO	9
Art. 9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	9
Art. 10 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO	10
Art. 11 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGO ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE SOCIETÀ USCENTE	11
Capo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	12
Art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO	12
Art. 13 DURATA DEL CONTRATTO	12
Art. 14 RINNOVO E PROROGHE	13
Art. 15 GESTIONE PROVVISORIA	13
Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL	13
Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	13
Art. 18 PENALI PER INADEMPIMENTI E SENZIONI	13
Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE	14
Capo 4 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO, DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE	15
Art. 20 SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVI ALL'APPALTO	15
Art. 21 CONTABILIZZAZIONE A MISURA	15
Art. 22 CONTABILIZZAZIONE A CORPO	15
Art. 23 NORMA DI RIMANDO	16
Capo 5 DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 24 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	17
Art. 25 PAGAMENTI IN ACCONTO	17
Art. 26 PAGAMENTI A SALDO	18
Art. 27 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI	19
Art. 28 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO	19
Art. 29 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	20
Art. 30 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	20
Art. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
Capo 6 CAUZIONI E GARANZIE	21
Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA	21
Art. 33 GARANZIA DEFINITIVA	21
Art. 34 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	21
Art. 35 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
Capo 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	24
Art. 36 DIREZIONE, VIGILANZA E CONTROLLI	24
Art. 37 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE	24
Art. 38 OBBLIGO DI RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO	24
Art. 39 MODIFICHE ALL'APPALTO	25
Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI AGGIUNTIVI E NUOVI PREZZI	25
Capo 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
Art. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	26
Art. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	27
Art. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO	27
Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO	28
Art. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	29

Art. 46	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	30
Capo 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 47	SUBAPPALTO	31
Capo 10	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	31
Art. 48	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
Art. 49	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	31
Art. 50	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI	31
Capo 11	NORME FINALI	35
Art. 51	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	35
Art. 52	GESTIONE DEI RIFIUTI	37
Art. 53	RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	37
Art. 54	PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ	38
Art. 55	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	38
Art. 56	TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	39
Art. 57	PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	40
Art. 58	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	40
Art. 59	DISCIPLINA ANTIMAFIA	40
Art. 60	NORMA FINALE	41
SEZIONE II NORME TECNICHE		42
TITOLO I	DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO (A MISURA)	42
Art. 61	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	42
Art. 62	LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO	42
Art. 63	SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	43
TITOLO II	DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI SU PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (A MISURA)	44
Art. 64	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – CAT. 8,9 10 e 11-	44
Art. 65	PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA	47
Art. 66	ALBERI OGGETTO DI VERIFICA	47
Art. 67	OGGETTO E SCOPO DELLE VALUTAZIONI DI STABILITÀ DEGLI ALBERI	47
Art. 68	PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE VISIVA	47
Art. 69	PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE STRUMENTALE.	48
Art. 70	RESTITUZIONE DEI DATI AL COMMITTENTE	48
Art. 71	CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E DURATA DELLE ANALISI	48
Art. 72	FAC-SIMILE SCHEDA DI RILEVAMENTO	49
TITOLO III	DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI (A MISURA)	50
Art. 73	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI – MANUTENZIONE ORDINARIA – CAT. 12-	50
Art. 74	SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO	50
TITOLO IV	DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE E OPERAZIONE TANATOLOGICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI DEI CIMITERI COMUNALI (A CORPO)	52
Art. 75	DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	52
Art. 76	DEFINIZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE	54
Art. 77	DEFINIZIONE SERVIZIO OPERAZIONI TANATOLOGICHE E DI SMALTIMENTO RIFIUTI	57
Art. 78	CARATTERE DEL SERVIZIO	58
Art. 79	SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO	58
SEZIONE III NORME GARA D'APPALTO		59
TITOLO I	CRITERI GENERALI	59
Art. 80	SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	59
Art. 81	CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	60

SEZIONE I

NORME GENERALI

TITOLO I DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI

Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 **OGGETTO DELL'APPALTO**

I servizi contemplano quanto segue:

1. la manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico (A MISURA) comprendente:
 - a.1) la manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico;
 - a.2) Il taglio delle erbe delle banchine stradali;
 - a.3) La valutazione della stabilità degli alberi su parte del patrimonio arboreo comunale.
2. la custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione, operazioni tanatologiche e smaltimento rifiuti dei cimiteri comunali (A CORPO);

Le condizioni e le modalità per l'espletamento del servizio sono specificate nei successivi articoli. Le aree, le vie, i cimiteri e le alberature interessate dal servizio sono evidenziate e distinte nella tavole grafiche e nella documentazione allegata.

I servizi oggetto dell'appalto, contemplati nel presente Capitolato sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un'elevata qualità e protezione dell'ambiente. I Servizi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente segnalati all'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore dovrà usare, nella conduzione dei servizi, la diligenza prevista ai sensi dell'art. 1176 del C.C. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune, a mezzo di Ditta di fiducia, potrà sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La sostituzione potrà avvenire anche per singoli servizi o parte di essi non eseguiti dall'Appaltatore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.1990 n° 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art. 2 **AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo dell'appalto è stato desunto dal computo metrico di progetto, dall'elenco prezzi unitari, sulla base degli interventi minimi stimati (in base alle risultanze dei servizi espletati negli anni precedenti) per i servizi in oggetto e da quanto indicato nella relazione di progetto.

Il valore stimato annuale dell'appalto è pari ad €459.760,54 definito dalla seguente tabella:

Tabella 1				
	<i>Importi in euro</i>	SERVIZIO CIMITERI a corpo (C)	SERVIZIO VERDE a misura (M)	TOTALE
1	Importo Servizi (S)	€ 96.158,75	€ 359.248,08	€ 455.406,83
	<i>di cui</i>			
	<i>1.a Costo del personale (CP)</i>	<i>€ 78.584,01</i>	<i>€ 180.666,34</i>	<i>€ 259.250,35</i>
	<i>1.b Oneri di sicurezza (OS)</i>	<i>€ 4.264,43</i>	<i>€ 15.931,87</i>	<i>€ 20.196,30</i>
	<i>1.c Servizi al netto di (CP) e (OS)</i>	<i>€ 13.310,31</i>	<i>€ 162.649,87</i>	<i>€ 175.960,18</i>

2	Costi di sicurezza (CS)	€ 4.250,11	€ 103,60	€ 4.353,71
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)			€ 459.760,54

Ai fini della determinazione dell'importo contrattuale e dell'importo soggetto a ribasso d'asta in sede di gara, gli importi sono distinti come segue:

Tabella 2			
	<i>Importi in euro</i>	soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1.a	Costo del personale (CP)		€ 259.250,35
1.b	Oneri di sicurezza (OS)		€ 20.196,30
1.c	Servizi (S) al netto dei costi 1.a (CP) e 1.b (CS)	€ 175.960,18	
2	Costi di sicurezza (CS)		€ 4.353,71
IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO (a)		€ 175.960,18	
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (b)			€ 283.800,36
TOTALE (a) + (b)			€ 459.760,54

La durata dell'appalto è fissata in un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto iniziale, allo stesso importo, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ed per un importo stimato complessivamente non superiore pari a quella del contratto in essere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €1.269.401,35 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Tabella 3		
Importo a base di gara	€	459.760,54
Facoltà di rinnovo	€	459.760,54
Lavori aggiuntivi art. 4 del CSA di cui all'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 (€/anno 60.000)	€	120.000,00

Eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art.106 comma11 del D.Lgs. 50/2016 per un massimo di mesi 6	€	229.880,27
Importo totale stimato dell'appalto	€	1.269.401,35

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura”.
2. L'importo contrattuale della parte di servizi a corpo, come determinati in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di servizi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di servizi/interventi, previsti a misura o per lavori aggiuntivi negli atti progettuali in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
3. Per la parte di servizi/interventi previsti a corpo negli atti progettuali, l'importo complessivo dell'offerta, desunto dall'importo previsto in progetto al netto del costo del personale e dei costi e oneri della sicurezza, a cui è stato applicato il ribasso percentuale offerto, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i servizi/interventi previsti a misura o in economia negli atti progettuali, ai prezzi unitari previsti nel progetto, al netto del costo del personale e dei costi e oneri della sicurezza, viene applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario e costituiscono i prezzi contrattuali che sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».
4. Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, anche se indicato in relazione ai servizi a corpo, è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili, e che siano inequivocabilmente estranee ai servizi/interventi a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai servizi posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e il costo del personale, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia.
6. Per i servizi a misura, i prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'Art. 2, del presente Capitolato speciale, costituiscono l'«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
7. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate;
8. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante;
9. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;

10. In particolare è a carico della ditta aggiudicatrice e quindi retribuito nel prezzo a base di gara l'onere di portare al pubblico impianto di smaltimento con trasporto autorizzato tutti i rifiuti generati dal servizio di manutenzione oggetto del presente appalto nonché il coordinamento e la direzione delle attività necessarie allo svolgimento del servizio.

Art. 4 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DEI SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVI ALL'APPALTO

L'appalto prevede la possibilità di affidare, qualora si verifichi la necessità, di eseguire modifiche all'articolazione e all'organizzazione dei servizi, prestazioni speciali e/o straordinarie diverse e/o ulteriori, rispetto a quelle oggetto del presente appalto che saranno affidate mediante ordine di servizio. Pertanto la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore ulteriori servizi, lavori o interventi aggiuntivi, tra cui anche quelli di manutenzione straordinaria (demolizioni, pavimentazioni, rivestimenti, ripristino di coperture ed intonaci, ripristino di tratti di fognatura e tubazioni idriche etc), a chiamata.

I servizi aggiuntivi saranno contabilizzati a parte e liquidati, secondo quanto previsto all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente capitolato speciale.

La Ditta appaltatrice, nel periodo di durata del servizio e nel limite massimo di importo pari ad € 60.000/anno IVA esclusa, si impegna a svolgere servizi, lavori o interventi similari ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria che le verranno affidati con ordine di servizio.

Gli interventi straordinari, anche esterni alle aree oggetto di manutenzione ordinaria, sono tutti quegli interventi similari che non hanno carattere di periodicità pur prevedibili, essendo anche in dipendenza di eventi meteorologici o calamitosi o della crescita naturale delle erbe e piante o dello sviluppo urbanistico del territorio comunale, costituirà il prezzo aggiuntivo all'importo dell'Appalto.

La Ditta è obbligata, in ogni caso e situazione, a rendersi immediatamente disponibile all'esecuzione del servizio/lavoro, anche in giorni festivi, su segnalazione e richiesta dell'Ente.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio/lavoro straordinario sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice del servizio.

L'esecuzione dei servizi/lavori straordinari secondo le modalità descritte nel presente articolo è determinata da disposizioni dell'Ente e, per esso, dalla D.L., sulla base di valutazioni e necessità diverse (tecniche, climatiche, di sicurezza pubblica, igienico sanitari ecc.).

Capo 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio/intervento o lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d'appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti e i relativi allegati.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli elaborati grafici (di cui all'elenco elaborati in calce al presente CSA) e gli altri atti del progetto di servizio, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il PSC se presente, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS;
 - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33 e 35;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi/interventi o lavori e di aver giudicato i servizi/interventi o lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 20, 21, 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 8 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell'affidatario, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i servizi, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei servizi è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, anche con qualifica di agronomo forestale abilitato alla valutazione di stabilità delle alberature, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche dei servizi da eseguire. L'assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei servizi. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o delle persone di cui in precedenza, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Affidatario s'impegna a garantire il coordinamento dei servizi attraverso un proprio Responsabile Referente per tutti i rapporti fra l'Ente e l'affidatario che dovrà assicurare la pronta reperibilità per ogni e qualsiasi comunicazione inerente il programma dei servizi, al fine di assicurare la migliore organizzazione. Il Responsabile dovrà garantire la reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico, fax, mail e pec per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

Art. 10 CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'assunzione dell'Appalto di cui al presente Capitolato implica, in capo all'Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura e lo stato e la reale consistenza delle superfici, strutture e beni, il loro accesso, la loro praticabilità, la possibilità di poter utilizzare materiali e mezzi d'opera in rapporto ai requisiti ed alle prestazioni richiesti ed in generale di tutte le circostanze che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere il servizio.

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- Direttiva 2004/18/CE;
- D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dai contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- h) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- i) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria e dalle norme di igiene
- j) fitosanitaria vigenti;
- k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa di emanazione statale che degli altri enti territoriali;
- l) le condizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri;

Ricade esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi.

Art. 11 CLAUSOLA SOCIALE E OBBLIGO ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE SOCIETÀ USCENTE

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il rapporto di lavoro del personale già impiegato dalla ditta uscente di cui al prospetto che segue, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, continua con l'aggiudicatario del presente appalto ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. La ditta uscente ha prodotto in data 03/10/2017 i nominativi del personale attualmente impiegato per i servizi in oggetto, che verranno forniti all'atto dell'aggiudicazione.

- n. 1 unità assunte a tempo indeterminato in categoria E2;
- n. 1 unità assunte a tempo indeterminato in categoria C1;
- n. 2 unità assunte a tempo indeterminato in categoria B1;
- n. 5 unità assunte a tempo indeterminato in categoria A2;
- n. 3 unità assunte a tempo indeterminato in categoria A1.

Capo 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO

Il servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determina un grave danno all'interesse pubblico è destinata a soddisfare; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del servizio, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 41 prima della redazione del verbale di consegna e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i servizi non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Art. 13 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del servizio è fissata in un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente.

Si concorderanno con la DL, tempi e modalità specifiche di organizzazione dei vari servizi.

L'Impresa organizzerà il servizio di che trattasi secondo le modalità tecniche, il prezzo ed i termini fissati nel presente Capitolato Tecnico Speciale D'Appalto, e secondo le leggi e norme vigenti in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma del servizio che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento di opere necessarie o all'inizio di forniture, servizi e opere da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante; oppure all'esecuzione di opere necessarie all'utilizzazione, prima della fine del servizio e previa emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto iniziale, allo stesso importo, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ed per un importo stimato complessivamente non superiore pari a quella del contratto in essere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 14 RINNOVO E PROROGHE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a quella del contratto iniziale, allo stesso importo, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata ed per un importo stimato complessivamente non superiore pari a quella del contratto in essere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 15 GESTIONE PROVVISORIA

La Ditta è tenuta ad assicurare il Servizio in appalto oltre il termine di scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di gara alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione, preceduto da regolare deliberazione. La gestione provvisoria potrà avere una durata massima di mesi sei.

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DALLA DL

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali (cause di forza maggiori, ragioni di pubblico interesse o necessità) che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione temporanea, parziale o totale del servizio indicando le ragioni che determinano l'interruzione.

In caso di sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o indennizzo salvo quanto previsto dall'art. 107 del Codice;

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106-107 del Codice.

Art. 17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

Il RUP può ordinare la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o particolare necessità, come indicato, disposto e definito al precedente art. 16.

Art. 18 PENALI PER INADEMPIMENTI E SENZIONI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'affidatario, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, e/o alle disposizioni impartite, il Comune può applicare all'affidatario le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del

maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di inadempimenti o ritardi o cattiva esecuzione del Servizio e dei termini previsti nel cronoprogramma della stazione appaltante o del cronoprogramma l'appaltatore accettato dalla stazione appaltante, su valutazione della Direzione, è fissata la penale da € 155,00 a € 260,00 per ogni inadempimento relativo al servizio stesso.

In caso di più gravi inadempienze, come la prolungata mancata esecuzione dei servizi/lavori o il rifiuto di presentarsi dietro formale invito, per ricevere comunicazioni od ordini inerenti al Servizio, l'Amministrazione Comunale si riserva più severe misure che possono giungere fino alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Affidatario sarà tenuto ad eliminare l'inadempienza entro la data stabilita nell'Ordine di servizio di diffida,

L'importo complessivo delle penali per il ritardato adempimento non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 19 PROGRAMMA ESECUTIVO DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio del servizio, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni categoria e area, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento del servizio, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dal servizio intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

Il servizio è comunque eseguito nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni anzidette.

Durante l'esecuzione del servizio l'affidatario provvederà a consegnare settimanalmente, per l'approvazione dell'Ufficio competente, un programma dettagliato degli interventi da eseguire con le eventuali priorità o scadenze inerente i servizi previsti. L'affidatario sarà tenuto al rispetto scrupoloso del cronoprogramma.

Capo 4 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO, DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE

Art. 20 SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SERVIZI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVI ALL'APPALTO

I servizi di manutenzione straordinaria, i servizi e le prestazioni aggiunti, di cui all'Art. 4, saranno contabilizzati a parte, secondo le modalità di cui ai successivi art. 21 e art. 22 (a seconda se trattasi di lavori a misura o a corpo) e liquidati secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale.

Art. 21 CONTABILIZZAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione dei servizi, lavori, interventi e opere, a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni o elaborati di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi, lavori, interventi e opere a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 7 e 8, pertanto:

- a) le lavorazioni, i servizi, gli interventi e le opere aggiuntive, sostitutive di quelle previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi agli interventi sostituiti, come desunti dall'elenco prezzi di progetto, a cui va applicato il ribasso d'asta nei modi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- b) le lavorazioni, i servizi, gli interventi e le opere, aggiuntive a quelle previste nel progetto posto a base di gara non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

I costi della sicurezza (CS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 22 CONTABILIZZAZIONE A CORPO

Il corrispettivo per il servizio, prestazione, intervento o opera a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale servizio o lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per servizi, lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione di cui agli Art. 4, siano rilevabili dagli elaborati di progetto o viceversa.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai servizi a corpo riportati nel presente articolo, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei servizi negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 23 NORMA DI RIMANDO

Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rimanda alle disposizioni legislative e di carattere generale.

Capo 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 25 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei servizi eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli, Art. 20, Art. 21 e Art. 22, raggiungono un importo non inferiore al 25 % (venticinque per cento) dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento dei servizi di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2;
 - b) incrementato della quota relativa degli oneri e costi di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
 - e) Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «Servizi a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei servizi di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 27, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Se i servizi rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i servizi eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei servizi è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'Art. 26. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare l'esecuzione del servizio, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di raggruppamenti o consorzi si precisa che le fatture dovranno essere presentate separatamente dalla capogruppo e dalle mandanti per la quota di rispettiva competenza

Art. 26 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei servizi è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Fermo restando quanto previsto all'Art. 27, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di

cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Art. 27 FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) all'acquisizione dell'attestazione di cui al successivo comma 3;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51.

Art. 28 RITARDO NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 25, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei servizi.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione

appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 25 e 26, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 29 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 30 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) numero 2.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Capo 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 GARANZIA PROVVISORIA

A corredo dell'offerta dovrà essere prodotta una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara con le modalità di cui all'art. 93 del Codice;

Art. 33 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi.
4. La garanzia, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese del servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 34 RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'Art. 32 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'Art. 33 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di

- qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA (ove previsto) o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064\1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera b) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.
 - 3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza dei servizi appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono servizi appartenenti alla medesima categoria.
 - 4. In caso di avalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
 - 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA (ove previsto) ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
 - 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo del servizio che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice del servizio per il quale è sufficiente l'attestazione SOA (ove previsto).

Art. 35 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio ai sensi dell'articolo 12, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 56 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 56 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 56. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato

- pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema\tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata di euro 700.000,00, così distinta:
 - partita 1) per il servizio oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2)
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
 5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai servizi da esse assunti.

Capo 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 DIREZIONE, VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto e la Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori e la direzione dell'esecuzione del contratto verranno affidate a uno o più Tecnici incaricati dall'Amministrazione Appaltante.

Il medesimo provvederà a disporre, a proprio giudizio e su disposizioni dell'Amministrazione, l'ordine da rispettare nell'esecuzione dei servizi/lavori; sarà infatti facoltà dell'Amministrazione e per suo conto della Direzione, in caso di necessità, modificare o distribuire a proprio giudizio gli interventi, i siti di intervento e la loro frequenza, disponendo esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria anche in siti e quantità diversi da quelli determinati, previo accordo con il Responsabile della Ditta Appaltante.

E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d'appalto.
- b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità dello stesso e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritenga necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

L'Ufficio Tecnico Comunale, il Servizio di Polizia Municipale, nonché il competente Servizio A.S.L., ciascuno per la parte di competenza, effettueranno la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul Servizio.

L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento su proposta del Direttore dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

La Ditta, entro due giorni dalla comunicazione potrà presentare le proprie deduzioni, dopodiché, anche se non pervenute, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 37 COMPORAMENTO DEL PERSONALE

Tutto il personale della Ditta è tenuto all'osservanza delle norme comportamentali previste dai regolamenti comunali vigenti.

Il suddetto personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le Autorità.

Inoltre, ove un dipendente della Ditta assuma un comportamento ritenuto sconveniente dall'Amministrazione o irrispettoso verso gli utenti, la Ditta dovrà provvedere, su richiesta dell'Amministrazione stessa, alla immediata sostituzione del dipendente stesso.

Art. 38 OBBLIGO DI RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORAMENTO

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Affidatario assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive

modifiche e integrazioni, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice.

L’Affidatario si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune di Bastia Umbra in applicazione della medesima normativa.

Il legale rappresentante dell’Affidatario, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

L’Affidatario è tenuto altresì a garantire, per i propri dipendenti, il rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, avente ad oggetto “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Bastia Umbra.

Art. 39 MODIFICHE ALL'APPALTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere modifiche ai servizi previsti, nonché l’istituzione di nuovi servizi; in tal caso le parti procederanno d'accordo, mediante contratto integrativo, a fissare i conseguenti incrementi o decrementi nella dotazione del personale e delle attrezzature, nonché le conseguenti variazioni del compenso.

Nel caso di sopravvenute necessità, il Comune di Bastia Umbra, nel corso della vigenza contrattuale, può variare le modalità di effettuazione del servizio. L’Affidatario dovrà eseguire le prestazioni richieste in variante ovvero in aumento o diminuzione sino alla concorrenza massima del 20% dell’importo del contratto. L’Affidatario, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, è tenuto ad eseguire tali prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite in contratto e senza diritto a far valere la risoluzione del contratto medesimo;

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI SERVIZI AGGIUNTIVI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni o servizi aggiuntivi di cui all’Art. 4 sono contabilizzati secondo quanto previsto dall’**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e sono valutate mediante l'applicazione dell’elenco prezzi di progetto secondo i criteri stabiliti all’art 3 comma 6 del presente CSA;
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i servizi e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dai prezzi unitari e dai costi base individuati negli elaborati di progetto;
 - b) dai prezziari di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera (applicando quanto previsto dalla D.G.R. 215/2015), materiali, noli e trasporti vigenti al momento dell’approvazione del presente progetto.Ai prezzi così individuati si applicano i criteri stabiliti all’art 3 comma 6 del CSA;
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti in ordine di priorità: Prezzi unitari di progetto, Prezziario della Regione Umbria in vigore al momento di approvazione del presente progetto.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Capo 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei servizi se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC/ i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

(se rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

 - a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 453 e all'Art. 445, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;

(se rientranti non tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

 - b) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 43;

(in ogni caso)

 - c) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei servizi ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei servizi e lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi e lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi e lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO

(se rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute

alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;

- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

(se non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

3. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Il piano sostitutivo, fermi restando i maggiori contenuti del singolo cantiere, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato III al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014). Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
4. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei servizi (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere:
- a) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81;
- b) il fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008.

(in ogni caso)

5. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 13 e nelle more degli stessi adempimenti:
- a) qualora i servizi non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei servizi di cui all'articolo 12, dandone atto nel verbale di consegna;
- b) qualora i servizi/lavori non possano utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dei servizi/lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.

Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO / SOSTITUTIVO

(se cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

(cantieri non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

5. L'appaltatore può, nel corso dei servizi, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

6. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 43.

Art. 45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi/lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei servizi/lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei servizi/lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

(se rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43.

(se non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, Decreto n. 81 del 2008)

6. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo cui all'articolo 43 e deve essere aggiornato se è successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi/lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi/lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Capo 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.lgs. 50/2016, all'Operatore economico che risulti aggiudicatario del presente appalto di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell'appalto stesso.

Capo 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 49 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio

Art. 50 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI SERVIZI

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
 - l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
 - n) mancato rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - o) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Bastia Umbra;
 - p) mancato rispetto degli Ordini di Servizio impartiti dall'Ufficio o dei cronoprogrammi;
 - q) contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) decadenza dell'attestazione SOA (ove previsto) dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-

l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Bastia Umbra, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. mediante PEC nei seguenti casi:

- a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;
- b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'Affidatario, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”;

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione Comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

Il Comune di Bastia Umbra in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del Servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per l'affidamento del Servizio stesso.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica l'art. 108 del Codice.

Capo 11 NORME FINALI

Art. 51 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e specificate nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri appresso indicati:

- a. tutte le spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente I servizi/lavori;
- b. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie ed obbligatorie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai servizi/lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale nel caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da questo preposto alla Direzione e sorveglianza;
- c. le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge sulle strade e superfici in qualsiasi modo interessate dal servizio;
- d. la ditta è tenuta ad adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di sicurezza nonché rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Tutte le responsabilità civili e penali comunque derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato sono a completo carico della sola ditta. La ditta è tenuta, in ogni caso, a dare immediata notizia al Comune di eventuali danni, incidenti o infortuni che si possano verificare, senza che ciò la sollevi dalla piena responsabilità che come sopra le compete. A tal proposito la ditta, prima della firma del contratto, è obbligata a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Operai per i servizi/lavori e prestazioni di sua competenza. Tale polizza, avrà le caratteristiche indicate al capo 6 del presente CSA.
- e. tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; l'Appaltatore ne è il solo obbligato, esonerando l'Appaltante da ogni responsabilità di accertamento e controllo circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo;
- f. l'obbligo di denunciare (tramite il Responsabile della gestione) al Settore LL.PP. ed ai vigili urbani, durante lo svolgimento del servizio, di qualsiasi irregolarità dovuta al comportamento di terzi, di verificare e segnalare ogni criticità rilevata (scarico di immondizie od accumulo abusivo delle medesime nelle aree pubbliche, danneggiamenti a beni di proprietà comunale, ecc.), di segnalare pericoli e/o necessità di interventi manutentivi. La Ditta dovrà strettamente attenersi a tutte le ordinanze che fossero emanate dal Sindaco per l'espletamento del Servizio; in casi di circostanze eccezionali, il Sindaco potrà emanare norme speciali sullo svolgimento del Servizio e la Ditta dovrà adempiere agli ordini emanati. Nel caso in cui l'ordinanza sindacale modifichi nella sostanza la tipologia del servizio, la ditta potrà chiedere l'adeguamento dei prezzi. La Ditta, infine, dovrà attenersi a tutte le norme di Legge e di regolamento vigenti in materia, delle quali con la firma del contratto dichiara, anche tacitamente, di esserne pienamente a conoscenza;
- g. L'affidatario, settimanalmente, consegnerà, per l'approvazione dell'Ufficio competente, un programma dettagliato degli interventi da eseguire con le eventuali priorità o scadenze inerente i servizi previsti. L'affidatario sarà tenuto al rispetto scrupoloso del cronoprogramma.
- h. la Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio in questione avvalendosi di personale idoneo e qualificato sia sotto il profilo tecnico-professionale sia sotto il profilo morale in relazione alla particolarità del luogo di prestazione del servizio stesso. Al fine di permettere il controllo di cui al presente punto la Ditta è obbligata a comunicare preventivamente i nominativi del personale addetto al Servizio, il quale sarà munito di idoneo tesserino di riconoscimento. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere alla Ditta la sostituzione del personale addetto nel caso in cui lo stesso tenga un comportamento non compatibile con la presenza nel luogo di svolgimento del Servizio in appalto;
- i. la Ditta appaltatrice, nel corso della durata dell'appalto, dovrà provvedere all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate indicate nel progetto di inserimento presentato ed approvato dal

- Responsabile del Settore Sociale di questo Ente; a tal proposito, dovrà presentare all'Ufficio Servizi Sociali una Relazione trimestrale in merito all'andamento dei medesimi inserimenti lavorativi;
- j. la trasmissione da parte della Ditta appaltatrice delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale. L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento;
 - k. tutti i mezzi, attrezzature, utensili necessari e materiali di consumo per il regolare svolgimento del Servizio, come meglio specificato nel presente capitolato, sono a carico della Ditta Appaltatrice e compresi nel prezzo;
 - l. la ditta appaltatrice non risponde di eventuali sottrazioni, danneggiamenti e/o smarrimenti di suppellettili e/o accessori presenti all'interno delle cappelline, delle chiese, in fronte ai loculi e nelle aree cimiteriali in genere, qualora tali eventi non siano direttamente imputabili a negligenza o colpa grave della Ditta stessa e del personale addetto nell'espletamento del servizio di vigilanza previsto;
 - m. la Ditta è tenuta a rispettare e far rispettare tutte le normative ed i regolamenti vigenti in materia;
 - n. obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo medesimo;
 - o. l'aggiornamento del proprio documento di valutazione dei rischi, dovrà essere consegnato all'Amministrazione prima della stipula del contratto. In riferimento all'oggetto del presente appalto, il Comune non ha rilevato rischi da interferenze con il personale dipendente del Comune per i quali si renda necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non si ritiene necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) da parte della Stazione Appaltante e non sussistono di conseguenza specifici costi per la sicurezza da interferenze. Per lo svolgimento dei servizi, di norma, presso le strutture scolastiche del territorio e, pertanto, per la presenza di altri soggetti nelle sedi di svolgimento dei servizi che potrebbe richiedere l'attuazione di specifiche misure di sicurezza, la ditta appaltatrice, prima di iniziare l'attività, dovrà coordinarsi con gli altri soggetti e predisporre gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche con l'informazione reciproca;
 - p. Dopo l'avvenuta aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto l'affidatario, entro 90 giorni, dovrà produrre su base catastale il rilievo delle aree verdi comunali oggetto del presente appalto e individuate negli elaborati grafici di progetto. L'area verde deve essere identificata con una numerazione progressiva, con l'indicazione delle caratteristiche generali (superficie, arredo urbano, arredo arboreo, attrezzature ludiche, illuminazione, balaustre, siepi, superfici pavimentate e quant'altro di significativo presente nell'area) e relative foto. La documentazione dovrà essere prodotta su appositi strumenti informatici (open-source) tali da consentire sia il successivo aggiornamento che la consultazione. In particolare la consultazione dovrà avvenire in modo tale che da un unico file si possano estrapolare tutte le info necessarie e richieste (vedi art. 74 – scheda rilevamento) anche mediante collegamenti ipertestuali. La tipologia di tale strumento informatico dovrà essere approvata preventivamente dal RUP e Direttore dell'Esecuzione. Si dovrà fornire la suddetta documentazione, alla stazione appaltante, in formato elettronico, sia DWG XLS che in formato pdf firmato digitalmente che in formato cartaceo debitamente sottoscritto;
 - q. Dopo l'avvenuta aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'appalto l'affidatario, entro 90 giorni, dovrà produrre su base catastale il rilievo di tutte le alberature comunali (con posizione geo-referenziata). L'alberatura deve essere identificata con una numerazione progressiva, con l'indicazione delle caratteristiche generali (specie, altezza e diametro) e relativa foto. La documentazione dovrà essere prodotta su appositi strumenti informatici (open-source) tali da consentire sia il successivo aggiornamento che la consultazione. In particolare la consultazione dovrà avvenire in modo tale che da un unico file si possano estrapolare tutte le info necessarie e richieste (vedi art. 74 – scheda rilevamento) anche mediante collegamenti ipertestuali. La tipologia di tale

- strumento informatico dovrà essere approvata preventivamente dal RUP e Direttore dell'Esecuzione. Si dovrà inoltre fornire la suddetta documentazione in formato elettronico, editabile, in formato pdf firmato digitalmente e in formato cartaceo debitamente sottoscritto.
- r. la ditta dovrà effettuare a proprie spese, con propri mezzi e personale, lo svuotamento dei contenitori all'interno dei cimiteri, della raccolta differenziata e del residuo secco (indifferenziato), con una frequenza tale da mantenere l'area di posizionamento e i contenitori stessi, puliti. Dovrà prevedere i lavaggi dei contenitori, tali da non consentire l'emanazione di odori sgradevoli, segnalare l'eventuale rottura o danneggiamento di parti che necessitano di sostituzione. I contenitori verranno forniti dal Comune di Bastia Umbra in numero adeguato a consentire la raccolta differenziata e indifferenziata all'interno di tutti i cimiteri comunali. La raccolta differenziata all'interno dei cimiteri verrà effettuata sui seguenti materiali: plastica, carta, organico, oltre al residuo secco (indifferenziato). Gli eventuali sacchi in plastica da inserire all'interno dei contenitori, sono a carico della ditta. I contenitori per la raccolta differenziata, di lt. 160 sono numero 99 presso il cimitero di Bastia, 25 presso il cimitero di Costano e numero 30 presso il cimitero di Ospedalicchio. La ditta dovrà smaltire i materiali differenziati ed il secco residuo (indifferenziato) negli appositi contenitori del servizio di gestione integrata dei rifiuti (carta, plastica organico e secco residuo), posti all'esterno di ogni cimitero. Sono esclusi i rifiuti speciali e pericolosi cimiteriali, per i quali trova applicazione l'art. 79 del presente CSA e la normativa di settore.
- s. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le prestazioni meglio specificate nel presente CSA come meglio specificate nella SEZIONE II.

Art. 52 GESTIONE DEI RIFIUTI

Sono in capo alla ditta aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla corretta gestione dei rifiuti così come definiti ai sensi dell'art. 184 co. 2 lett. c. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, compresa la compilazione e la tenuta della documentazione prevista dalla richiamata disciplina.

La ditta aggiudicataria deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni e nulla osta necessari alla gestione dei rifiuti prodotti in attuazione al presente capitolato. Con cadenza trimestrale e comunque, su richiesta del Comune di Bastia Umbra, dovranno essere prodotti tutti i dati e la documentazione relativa alle quantità di rifiuti prodotti e alla modalità di smaltimento degli stessi.

I rifiuti derivanti dall'espletamento dei vari servizi oggetto dell'appalto dovranno essere smaltiti nella giornata di esecuzione.

La ditta deve essere in possesso dei requisiti inerenti lo smaltimento ed il conferimento a discarica dai materiali di rifiuto provenienti dalle attività dei servizi e nello specifico: Iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1 Classe C o superiore.

Art. 53 RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

L'affidatario dei servizi dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all'“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui al DM 13/12/2013, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

SPECIFICHE TECNICHE

1. *Materiale vegetale da mettere a dimora*: alberi e arbusti da mettere a dimora dovranno:
 - essere adatti alle condizioni ambientali di coltivazione del sito di impianto;
 - essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba;
 - presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento;

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiare la sopravvivenza o rendere più
 - difficoltosa la gestione post-trapianto;
2. *Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale: il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta la durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati;*
- Taglio dell'erba: dovranno essere praticate tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale, prevedendo sminuzzamenti dell'erba senza asporto del materiale di risulta.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

- Gestione residui organici: i residui di potatura e/o abbattimenti prodotti durante l'esecuzione del servizio dovranno essere gestiti come segue:
 - i residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati, finemente triturati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche;
 - i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati/cippati in situ o in strutture del fornitore e utilizzati come paccame nelle aree pubbliche. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati;
- Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato:
 - i rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni già previste dal sistema di raccolta urbano;
 - gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell'autorizzazione pertinente;
 - dovrà essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulite e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale
- Formazione del personale: il personale addetto deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.
- Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle potature e sulle soluzioni per migliorare la qualità del suolo e dell'ambiente suggerite.

Art. 54 PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LEGALITÀ

Al presente appalto si applica il protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Bastia Umbra il 27.02.2017 e pertanto sono parte integrante del presente capitolato le clausole contrattuali previste in allegato al suddetto protocollo.

Art. 55 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 56 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub\contraenti, dei sub\fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9\bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura\ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 57 PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità o il patto di integrità al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.
2. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.
3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16^{ter}, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Art. 58 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Ai sensi dell'articolo 16^{bis} del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 59 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 60 NORMA FINALE

La regolare esecuzione del servizio, sarà certificato dalla Direzione per quanto attiene la parte tecnica e costituirà per sua parte adempimento dell'appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

SEZIONE II

NORME TECNICHE

TITOLO I DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO (A MISURA)

Art. 61 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi, elencate negli allegati e elaborati di progetto, è composto dalle categorie di opere come di seguito definite:

- Cat.1 - Taglio delle erbe, decespugliamento , ripulitura del terreno con raccolta dei rifiuti in modo da renderlo perfettamente agibile; pulitura delle superfici annesse alle aree verdi (percorsi pedonali, spazi di sosta e parcheggio); raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica dell'erba tagliata e dei rifiuti. Le operazioni di cui sopra si effettuano all'atto del taglio dell'erba;
- Cat.2 - Taglio delle erbe, decespugliamento di terreno anche in pendio invaso da piante ed arbusti infestanti, ripulitura del terreno con raccolta dei rifiuti in modo da renderlo perfettamente agibile; pulitura delle superfici annesse alle aree verdi (percorsi pedonali, spazi di sosta e parcheggio); raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica dei rifiuti. Le operazioni di cui sopra si effettuano all'atto del taglio dell'erba;
- Cat.3 - Taglio e rifilatura di siepi; compreso raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta;
- Cat.4 - Annaffiatura e manutenzione fiori ed arbusti floreali in fioriere e piccole aiuole stradali, ubicate in aree comunali; la manutenzione consisterà nella potatura, zappettatura, rimonda, eventuale seminagione di essenze e concimazione se necessaria;
L'annaffiatura e la manutenzione dei fiori ed arbusti floreali in fioriere ed aiuole sarà effettuata per quanto necessario a mantenere gli impianti floreali in stato di conservazione e di decoro;
- Cat.5 - Controllo e segnalazione all'Ente di eventuali provvedimenti relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di verificare e segnalare ogni criticità rilevata; tale servizio è effettuato dalla ditta ed è compreso nel costo complessivo dell'appalto;
- Cat.6 – Messa a dimora di piante, consegnate al Comune ai sensi della L.R. n. 28/2001, compresa l'esecuzione della buca di impianto cm. (70x70x70), la piantagione, il reinterro e tutti i materiali necessari; compreso inoltre la concimazione, l'innaffiatura, il fissaggio ai pali tutori. Per un massimo di numero 30 piante all'anno.
- Cat. 7 - Spollonatura piante di alto fusto anche con ausilio di scala a pioli; compreso raccolta, carico su automezzo e trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle categorie sopra elencate, salvo diversamente indicato, sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente capitolato, sono a carico esclusivo della ditta appaltatrice;

La regolare esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria sarà certificata dalla Direzione, a suo insindacabile giudizio, e costituirà per sua parte adempimento dell'Appalto.

Art. 62 LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'Art. 63 nelle aree comunali indicate nell'elenco di cui all'allegato A.

Nell'allegato sopra indicato sono individuate le aree di cui è prevista la raccolta delle erbe tagliate. La Ditta è tenuta ad organizzare il Servizio tenendo conto dei dati tecnici di cui all'allegato A. Il servizio dovrà comunque essere garantito per la reale consistenza delle aree.

Art. 63 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria delle aree comunali a verde pubblico nel rispetto delle modalità descritte nel presente capitolato speciale d'appalto. In ogni caso le manutenzioni dovranno tener conto dei periodi agronomici tecnicamente idonei e concordati con la D.L. la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre le date degli interventi secondo particolari esigenze o necessità.

TITOLO II DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEGLI ALBERI SU PARTE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (A MISURA)

Art. 64 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO – CAT. 8,9 10 e 11-

1. Non appena l'impresa aggiudicataria avrà completato le operazioni di cui all'art. 53 let. q del presente CSA inizieranno le operazioni previste nel presente TITOLO individuando di concerto con il RUP e il Direttore dell'Esecuzione le alberature oggetto di valutazione.
2. Le indagini in oggetto dovranno essere svolte seguendo le indicazioni metodologiche e utilizzando i criteri di valutazione stabiliti dal VTA (Visual Tree Assessment). In sintesi esse saranno articolate nelle seguenti fasi:

3. Fase preliminare di Censimento :

Si definisce qui come censimento l'accertamento della consistenza numerica, qualitativa, tipologica, logistica ed identificativa dello stato di conservazione di ciascun albero di proprietà comunale, del quale viene effettuata la verifica. Il censimento dovrà necessariamente avvenire mediante apposita cartografia e schede informatiche. Si richiede, l'utilizzo di un software (tipo access), utilizzato per elaborazioni ed aggiornamento del data base, che garantisca inoltre una piena operatività in campo, incluso l'utilizzo su computer portatili e palmari.

Fase 1. Osservazione visiva dei soggetti arborei finalizzata alla evidenziazione degli eventuali segni esteriori che indicano la probabile presenza di difetti strutturali all'interno del fusto (sintomi);

Fase 2. Se non vengono rilevati sintomi, ove ritenuto opportuno l'indagine si ferma alla sola osservazione visiva. Se invece vengono evidenziate possibili patologie si procederà ad una analisi più approfondita basata sull'uso di strumenti diagnostici al fine di convalidare o meno i sospetti sorti nella fase 1;

Fase 3. Valutazione della gravità degli eventuali difetti strutturali riscontrati in rapporto alle condizioni effettive dei soggetti arborei esaminati.

4. Dal punto di vista metodologico-operativo il lavoro verrà svolto nella maniera seguente:
 - a) Esame dettagliato di ogni soggetto arboreo, eseguito esclusivamente da terra, finalizzato alla raccolta dei dati informativi sulle condizioni biometriche, statiche, biologiche e di contorno di ciascun albero assegnato. Tali dati saranno trascritti sull'apposita scheda preventivamente accettata dalla D.L.,(vedi fac-simile allegato) una per ciascun soggetto arboreo da esaminare, e costituiranno la base informativa generale per le eventuali ulteriori analisi strumentali e/o per la valutazione del grado di stabilità, degli eventuali interventi necessari e della periodicità consigliata per i successivi controlli.
 - b) Esame strumentale dei soggetti arborei per i quali, sulla base del precedente esame visivo, sia risultata evidente oppure si sospetti la presenza di difetti strutturali del fusto a discrezione dell'affidatario. Nel caso di più zone da esaminare, l'esame procederà secondo un ordine di priorità prestabilito, cioè dal basso verso l'alto (dalla base del fusto alla ramificazione delle branche principali). Pertanto, qualora nel corso dell'indagine strumentale risulti che la capacità portante di una zona è totalmente esaurita, non si riterrà necessario eseguire l'esame strumentale anche per le rimanenti zone.

Per la esecuzione di detto esame l'aggiudicatario dovrà utilizzare la seguente strumentazione: il martello ad impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro ed ogni altro strumento che riterrà idoneo per i fini di cui al presente affidamento. Questi strumenti di regola verranno utilizzati qualora sia sospettata la presenza di un difetto interno. In questo caso esso servirà per identificare il tipo di difetto, per quantificare la sua l'estensione e la sua gravità. Per tale scopo potranno essere necessarie più rilevazioni in punti diversi della zona sotto esame, il cui numero e localizzazione saranno stabiliti caso per caso a discrezione dell'affidatario e su sua diretta

responsabilità. Dato il lieve danno causato, ciò di regola non rappresenta un limite all'uso intensivo di detto strumento. Esso inoltre potrà dare informazioni anche sull'accrescimento diametrico dell'albero, la cui conoscenza potrà risultare utile in quanto può dare indicazioni sul vigore vegetativo dell'albero. Nei casi in cui il difetto sia di per sé manifesto esteriormente (ad es. cavità o carie comunicanti con l'esterno) esso potrà essere utilizzato come prima tecnica di indagine strumentale per ottenere informazioni puntuali sull'estensione e la gravità del difetto.

Per regola le indagini strumentali si intendono applicate al solo fusto fino ad una altezza di circa 2 metri da terra. Qualora sia necessario eseguire le indagini ad altezze maggiori si prevede l'uso di scala, cestello o piattaforma aerea.

Per poter procedere agevolmente all'esame del colletto, normalmente si procederà ad una ripulitura alla base del fusto per togliere foglie o quant'altro ne impedisca l'osservazione diretta. Nel caso che si sospettino danni alla base delle radici sarà necessario predisporre uno apposito scavo nella zona del colletto.

c) Valutazione finale e compilazione delle relative schede. Essa rappresenta la fase conclusiva dell'indagine nell'ambito della quale le informazioni e i dati raccolti saranno valutati sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal VTA e corrispondentemente saranno fornite alcune indicazioni per la gestione delle alberature. In particolare essa comprenderà:

- Valutazione del grado di stabilità dell'intero albero mediante comparazione delle caratteristiche biometriche e della gravità del danno (resistenza del legno, estensione del legno sano in rapporto al legno cariato e forma della sezione in alberi non inclinati, evidenza dei segni premonitori di rottura imminente in alberi inclinati).
- Cronoprogramma con indicati gli interventi ritenuti urgenti e necessari (abbattimento, potatura, consolidamento)
- Periodicità consigliata per i successivi controlli nel caso di alberi sani o di alberi che presentano difetti per i quali non sia riconosciuta una situazione di rischio imminente di caduta (ad es. nessun ulteriore controllo, controllo con frequenza annuale, controllo con frequenza semestrale etc.).

La sintesi di quanto sopra porterà alla assegnazione di ciascun albero ad una classe di Propensione al Cedimento degli alberi (scheda CPC sotto riportata) approvate dalla SIA della necessità o meno di interventi e della frequenza degli ulteriori eventuali controlli se ritenuti necessari.

Classi di Propensione al Cedimento degli alberi (CPC)		
Classe		Definizione
A	Trascurabile	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni.
B	Bassa	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico.
C	Moderata	Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, potrà

		<p>modificare la classe di pericolosità dell'albero.</p> <p>* È ammessa una valutazione analitica documentata.</p>
C/D	Elevata	<p>Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi culturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricole. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D.</p> <p>* È ammessa una valutazione analitica documentata.</p>
D	Estrema	<p>Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute.</p> <p>* È ammessa la valutazione analitica documentata.</p>

d) Predisposizione di adeguata documentazione fotografica.

e) Stesura della relazione generale concernente le indagini effettuate e preparazione della documentazione da fornire come allegato (profili resistografici, schede identificative e di valutazione VTA e documentazione fotografica).

Elenco dei dati minimi da rilevare nell'analisi visuale da terra

Dati dendrometrici

- Diametro del fusto a petto d'uomo (1,30 m da terra)
- Altezza totale
- Altezza di inserzione della chioma
- Inclinazione del fusto
- Forma della chioma (simmetrica, asimmetrica)
- Sbilanciamento della chioma
- Biforcazioni del fusto
- Policormia

Vitalità dell'albero

- Foglie e rami secchi
- Distacchi di corteccia
- Accrescimento ridotto
- Lento rimargino delle ferite

Stato del fusto e delle branche principali - Attacchi da organismi

- Presenza e localizzazione di corpi fruttiferi di funghi
- Presenza di cavità, marciumi visibili esternamente e/o grosse ferite sul fusto e/o sui rami principali (tipo, dimensioni, localizzazione)
- Presenza di colonie di formiche
- Essudati liquidi fuoriuscenti dalle ferite

Stato al piede dell'albero

- Condizioni di copertura nella zona di incidenza dell'albero (es. pavimentazione con calcestruzzo, bitumazione, cordonature, eventuale zona di rispetto, ecc.)
- Radici affioranti, sollevamenti, fessure nella zona pavimentata.

Sintomi di difetti meccanici

- Rigonfiamenti anulari e protuberanze
- Costolature
- Alterazioni di aspetto della corteccia

Dati generali

- Distanza (della base dell'albero) da carreggiata stradale, marciapiede, edifici ecc.
- Distanza da altri individui arborei vicini e situazione a livello di concorrenza

Art. 65 PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DELLA VERIFICA

L'indagine deve essere effettuata da aziende che abbiano personale agronomo abilitato anche nella valutazione della stabilità delle piante, o da tecnici professionisti che possiedono un titolo di studio di laurea in Dottore Agronomo e/o Dottore Forestale Sezione A ed iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Deve essere effettuata seguendo il *"Protocollo SIA sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi"* che prevede:

1. Oggetto e scopo della valutazione della stabilità degli alberi
2. Procedure di massima dell'analisi visiva
3. Procedure di massima dell'analisi strumentale
4. Restituzione dei dati al Committente
5. Durata delle analisi e classificazione dei rischi
6. Note operative per la messa in sicurezza
7. Limiti applicativi nelle procedure di verifica di stabilità.

Art. 66 ALBERI OGGETTO DI VERIFICA

Gli alberi oggetto di verifica sono quelli presenti lungo le vie cittadine e quelli posti all'interno delle aree verdi comunali e sono stati stimati in circa 200. Prima dell'inizio del servizio si dovranno individuare preventivamente e specificatamente gli alberi da verificare con la D.L.

Art. 67 OGGETTO E SCOPO DELLE VALUTAZIONI DI STABILITÀ DEGLI ALBERI

L'oggetto dell'indagine sono alberi presi singolarmente e radicati in qualsivoglia sito (Parchi, giardini, filari stradali etc). Lo scopo di una valutazione di stabilità deve descrivere la situazione biomeccanica di un albero nei suoi vari apparati, in termini qualitativi e quantitativi soprattutto per quanto concerne il rischio di schianti o cedimenti. Tale verifica, che fonda le sue basi su nozioni di patologia vegetale, botanica, meccanica, tecnologia del legno etc. e si rifà alle teorie elaborate fundamentalmente da Shigo e Mattheck ed avrà anche il fine di consentire l'individuazione di procedure operative atte a ripristinare per gli alberi oggetto di analisi una situazione di equilibrio statico (note operative arboricolturali).

La scheda di valutazione deve definire e valorizzare tutte le possibili tecniche arboricolturali finalizzate alla riduzione del rischio in modo da svincolare l'idea della verifica di stabilità avente come unico esito l'abbattimento o il non abbattimento dell'albero..

E' inoltre necessario che ogni albero venga attribuito a categorie predefinite in modo da poter individuare in modo rapido ed inequivocabile gli alberi stabili, instabili, e da ricontrollare.

Questa suddivisione ha anche lo scopo di avere dei dati che tengano conto di una "situazione dinamica" e di una "presunta evoluzione" dei danni eventualmente riscontrati sugli alberi.

Art. 68 PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE VISIVA

L'albero deve essere chiaramente ed inequivocabilmente identificabile con sistemi diversi (cartellinatura, posizionamento planimetrico...etc).

Le analisi visive prendono in considerazione l'albero nei suoi diversi apparati. Si farà riferimento ad un Glossario che definisca in maniera univoca il significato di termini come *colletto*, *castello* etc...

E' opportuno descrivere le caratteristiche dell'area di incidenza e delle caratteristiche ambientali in cui l'albero si trova a vivere.

Anche dati storici su situazioni pregresse se disponibili ed oggettivi possono dare completamento al quadro.

Sulla popolazione oggetto di verifica l'indagine visiva ha lo scopo di individuare (screening visivo) quali piante necessitino di indagini più approfondite di tipo strumentale.

Nell'indagine visiva sul singolo esemplare si ricercano si descrivono e si valutano sintomi, danni, anomalie per individuare quei "punti critici" che abbiano ripercussioni dirette o indirette sulla stabilità dell'albero o di una sua parte. Tale procedura, che può essere attuata con l'ausilio di attrezzi come martello in gomma, sgorbie, aste graduate, binocolo etc.. concorre all'individuazione dei punti su cui effettuare i sondaggi.

Art. 69 PROCEDURE DI MASSIMA PER L'INDAGINE STRUMENTALE.

Sugli alberi su cui sono stati individuati "punti critici" si effettuano approfondimenti strumentali con lo scopo di descrivere a livello quantitativo i danni o le lesioni presenti.

Le analisi si effettuano a discrezione del rilevatore in numero necessario e sufficiente ad ottenere una diagnosi esauriente e documentata relativamente a quanto concerne la stabilità dell'albero. Il criterio dovrà seguire quello del minimo danno per l'albero

Gli strumenti dovranno fornire dati ripetibili e direttamente o indirettamente correlabili alle caratteristiche fisico-meccaniche delle porzioni anatomiche prese in considerazione, citando i parametri di misurazione più in uso:

1. Individuazione di discontinuità nei tessuti lignei mediante sistemi sonici o ultrasonici
2. Misurazione della densità del legno attraverso sistemi penetrometrici
3. Valutazione delle caratteristiche meccaniche del legno attraverso prove distruttive di campioni lignei misurando forza ed angolo di rottura in condizioni operative note.

Art. 70 RESTITUZIONE DEI DATI AL COMMITTENTE

La Relazione Tecnica relativa alle indagini di stabilità e le schede relative ad ogni albero nonché i risultati delle prove strumentali, dovranno essere consegnati sia in n.1 copie cartacee che in formato elettronico, data base (office-access o equivalente) e deve contenere:

- Descrizione della metodologia utilizzata e delle procedure operative;
- Schede pianta (sottoscritte e datate dal rilevatore) che permettano di comprendere la posizione (planimetria), la situazione biomeccanica dell'albero (evidenziandone i punti critici). La scheda pianta conterrà anche un giudizio sintetico sulle condizioni di stabilità dell'albero nonché idonea documentazione fotografica.
- Gli eventuali referti strumentali prodotti vengono allegati alle singole schede pianta.
- Le note tecnico-operative (se espresse in calce alla descrizione bio-meccanica dell'albero) devono contenere istruzioni dettagliate miranti alla riduzione del rischio di cedimento e ad assecondarne la naturale tendenza a ripristinare nel medio termine una situazione di equilibrio.

Gli alberi devono essere catalogati e facilmente individuabili.

Art. 71 CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO E DURATA DELLE ANALISI

Verranno considerate valide le classi CPC approvato dal Gruppo di Lavoro sulla Stabilità degli Alberi della S.I.A. (GLSA).

La validità delle analisi andrà esplicitata in ogni relazione/scheda.

Art. 72 FAC-SIMILE SCHEDA DI RILEVAMENTO

	1	SCHEDA RILIEVO ALBERO	Cod. _____
	2	SCHEDA V.T.A. ALBERO	
	3	ALLEGATI	

Comune	Comittente		
Cod. lavoro	Lavoro		
Località	N. albero	Specie	
Data	Rilevatore	Nuovo impianto	Riconrollo

1 SCHEDA RILIEVO Data: _____

DATI STAZIONALI	
Tipologia	Disposizione
Area d'insidenza	Conflitti
Sito di radicazione	Sito di vegetazione
Fertilità terreno	Permeabilità terreno
Posizione sociale	Note
DATI DENDROLOGICI	
Altezza (m)	Diámetro tronco (cm)
Diámetro chioma (m)	Altezza impalcatura
STATO VEGETO-SANITARIO	
Fase fisiologica	Stato sanitario
Stato vegetativo	Avanzata
Valore paesaggistico	

V.T.A. (Visual Tree Assessment)			
Non necessaria	Necessaria	x	Riconrollo
Intervento consigliato (senza ricorso a V.T.A.)			Data ultima V.T.A.

2 SCHEDA V.T.A. (Visual Tree Assessment) Data: _____

DIFETTI STRUTTURALI CRITICITA'				
Apparato radicale	Colletto	Fusto	Castello/Branche	Chioma

GIUDIZIO DI STABILITA'				

VALORE COMPLESSIVO INDAGINI STRUMENTALI	PERICOLO	RISCHIO	PROPENSIONE AL CEDIMENTO	CLASSE

INTERVENTI PRESCRITTI / CONSIGLIATI			
Principale	Secondario	Riconrollo	Alternativo
Urgenza			

NOTE	
------	--

TITOLO III DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI (A MISURA)

Art. 73 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO PER IL TAGLIO DELLE ERBE DELLE BANCHINE STRADALI – MANUTENZIONE ORDINARIA – CAT. 12-

La Ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio di taglio delle erbe delle banchine delle strade comunali nel rispetto delle modalità di seguito descritte:

Taglio di erba delle banchine stradali con mototrasatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo senza asportazione del materiale di risulta. La larghezza del taglio dovrà essere per un minimo di mt 1.00 e comunque in presenza di fossi sino al limite del ciglio esterno alla carreggiata. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In presenza di fossi e cunette sino al ciglio esterno al fosso opposto alla banchina;

Il servizio dovrà garantire la pulizia, decoro, conservazione e agibilità delle banchine stradali e dei marciapiedi.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle categorie sopra elencate, salvo diversamente indicato, sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Art. 74 SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

La Ditta appaltatrice dovrà effettuare Il servizio nelle vie comunali indicate nell'elenco seguente.

Il servizio dovrà comunque essere garantito per la reale consistenza delle banchine stradali.

Le lunghezze di seguito riportate sono state stimate e possono essere soggette a variazioni.

NOMINATIVO STRADA	dove inizia	dove finisce	LUNGHEZZA (ml.)	BANCHINE (ml.)	note
Via Mantovani	Via Campiglione	confine Tordibetto	1100	2000	parziale
Via Campiglione	ponte sul Chiascio	confine Assisi	1200	800	parziale
Via del Guado	Via Campiglione	Tescio	700	1400	
Via Andrea Costa	Via Aeroporto	Via Mattei	3200	5000	parziale
Via Cagnoletta	Via Mattei	strada privata	1200	1200	metà carregg. è di Assisi
Via Campagna di Bastia	Via Lago di Garda	Ferrovia	800	1600	
Via Cipresso	sottopasso SS75	SP404	2800	2800	parziale
Via Tre Case	SP404	Via Atene	2300	4600	parziale
Via Romavecchia	Via Atene	Via S.Elisabetta	1000	1500	parziale
Via Sterpaticcio	Via Romavecchia	Via S.Elisabetta	2200	4400	parziale
Via Lubiana	Via Atene	Via Pleven	1500	3000	
Via Tordandrea	Via Amendola	confine Tordandrea	600	1200	
Via Campagna di Costano	Via Sterpaticcio	Str. delle Monache	1000	1000	metà carregg. è di Bettona
Via del Lavoro	Via IV Novembre	Via De Rosa	1506	2000	parziale
Via de Pioppi	Via del Lavoro	Via Sacco e Vanz.	510	510	parziale
Via del MEC	Via S.Lucia	Via Monte Vettore	810	250	parziale
Via Mazzolari	Via S.Lucia	Via Atene	200	50	parziale
Via Atene	Via Mazzolari	Via Tre Case	1545	1500	parziale
Via Ceppaiolo	Via Mattei	Ab. Mencaroni	240	480	parziale

Via Butine	Via Atene	senza uscita	95	190	
Via Vienna	Via Cipresso	Via M.di Campagna	1100	2200	
Viale Europa	S.S. 147	Via Bronte	425	200	parziale
Via Ticino	XXV Aprile	senza uscita	694	1100	parziale
Via Pleven	Via Cipresso	Via Cipresso	410	820	
Via Belgrado	Via Pleven	senza uscita	138	276	
Via Berlino	Via Cipresso	senza uscita	320	320	parziale
Via Bulgaria	Via Gramsci	S.S. 75	450	900	
Via Sacco e Vanzetti	Via Bulgaria	SP404	635	1270	
Via Praga	Via Atene	Via S.Lorenzo	325	325	parziale
Via Lunghi	Via Trovatelli	Via De Rosa	630	630	parziale
Via Cambogia	Via Gramsci	confine Assisi	150	300	
Via Avola	Via M.di Campagna	Via Bronte	340	340	parziale
Via Spoleto	Via d.Repubblica	Via d. Repubblica	670	600	parziale
Via d. Repubblica	Via Firenze	confine Assisi	1800	800	parziale
Via Morosini	Via Mattei	Via Renzini	225	50	parziale
Via Renzini	Via Mattei	Piazza Bastiola	480	300	parziale
Via M. di Campagna	Via Cipresso	Via Hanoi	2950	4250	parziale
Isola ecologica	Via del Lavoro	Isola Egologica	340	400	parziale
Via Aldo Moro	Via Mattei	senza uscita	290	150	parziale
Via Hanoi	Via Brufa	SS75 complanare	1300	1900	parziale
Via Marzabotto	Via del popolo	Via San Bartolo	740	50	parziale
Via Sofia	Via M. di Campagna	Via Cipresso	600	700	parziale (350x 2 lati)
Via Brufa	Via Hanoi	Via Cipresso	900	1500	parziale (2 lati)
Via dei Mandorli	Via dei Platani	Via Sacco e Vanzetti	130	260	
Via dei Gelsi	Via Sacco e Vanzetti	Via dei Platani	230	400	
Via delle Querce	Via Sacco e Vanzetti	S.P. 404	750	750	
Via dei Boschetti	Via Cipresso	-	300	300	
Via G. Amendola	Confine	Via F. De Rosa	1000	1700	
Via F De Rosa	Via G. Amendola	Via del lavoro	1100	1800	
Via Paparelli	Via Brufa	Senza uscita	573	546	parziale
Via San Cristoforo	coll 147 assisana e via M. di Campagna	Via Hanoi	920	1840	
Senza Nome	Via Amendola	Senza uscita	90	180	
TOTALE BANCHINE			ml.	62637	

**TITOLO IV DEFINIZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA,
MANUTENZIONE E OPERAZIONE TANATOLOGICHE E SMALTIMENTO RIFIUTI
DEI CIMITERI COMUNALI (A CORPO)**

Art. 75 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio inerente tutte le opere e prestazioni necessarie per la buona conduzione dei tre cimiteri comunali di Bastia Umbra Capoluogo, Costano e Ospedalichio. Le prestazioni che si richiedono riguardano:

- A. servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi interne ed esterne ai cimiteri;
- B. servizio di pulizia ordinaria delle aree pavimentate ed a ghiaietto, dei servizi igienici, delle chiese interne ai cimiteri e dei parcheggi esterni agli stessi;
- C. servizio di custodia e vigilanza;
- D. esecuzione delle operazioni tanatologiche;
- E. ogni altra attività connessa e/o conseguente con le precedenti.

Le aree di cui ai punti A. e B. sono evidenziate negli elaborati grafici allegati.

Le condizioni e modalità per l'espletamento delle varie prestazioni sono specificate nei successivi articoli.

La Ditta dovrà provvedere allo svolgimento del servizio e all'esecuzione dei lavori di seguito riportati e quant'altro costituisce oggetto del presente Appalto, presso i cimiteri Comunali in precedenza riportati.

Il servizio comprende le sotto riportate categorie:

- Cat. 13 Spazzamento e raccolta rifiuti, pulizia dei viali e delle superfici di sosta, svuotamento cestini e trespoli portarifiuti all'interno dei Cimiteri e parcheggi esterni; compreso asporto del materiale di risulta e allocamento in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione. Tali servizi andranno effettuati per quanto necessario a garantire la continua e completa pulizia ed il decoro dei viali e superfici di sosta;
- Cat. 14 Pulizia e disinfezione dei bagni pubblici ubicati all'interno dei Cimiteri. Faranno carico all'Ente Appaltante la fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica. Sarà a carico della Ditta la dotazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Servizio e di tutto il materiale di consumo, quale disinfettanti e detersivi per la pulizia dei bagni e di carta igienica in rotoli, onde poter assicurare una dotazione regolare e continua ai fruitori dei bagni medesimi.
- Cat. 15 Pulizia delle quattro Chiese e locali annessi, di cui due ubicate all'interno del Cimitero Capoluogo, una nel Cimitero di Costano ed una nel Cimitero di Ospedalichio; tale categoria comprende lo spazzamento dei pavimenti e la pulizia degli arredi compreso asporto del materiale di risulta e allocamento in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione. Sarà a carico della Ditta la dotazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Servizio e di tutto il materiale di consumo, quale disinfettanti e detersivi per la pulizia e quant'altro occorre per espletare il servizio medesimo. Saranno carico all'Ente la fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica. Tali servizi andranno effettuati per quanto necessario a garantire la continua e completa pulizia ed il decoro delle Chiese;
- Cat. 16 Taglio erbe, decespugliamento, ripulitura delle superfici erbose interne ed esterne; raccolta, carico su automezzo e trasporto a discarica del materiale di risulta. Tali servizi dovranno garantire la continua e completa pulizia delle aree verdi e superfici erbose ed un'altezza delle erbe reputata di decoro da parte della D.L., anche in relazione al sito; Il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed asportato tempestivamente dal sito di intervento ed avviato allo smaltimento;
- Cat. 17 Diserbo manuale delle superfici non erbose, pulizia delle caditoie compreso asporto del materiale di risulta; il diserbo manuale delle superfici non erbose, pavimentate o a ghiaietto, andrà effettuato per quanto necessario a mantenere le stesse prive da erbe infestanti, in uno stato ritenuto di decoro da parte della Direzione. La pulizia delle caditoie dovrà essere

comunque effettuata per quanto necessario a mantenere le stesse funzionanti; oltre alla pulizia dell'imbocco delle caditoie, dovrà provvedersi alla pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, inconvenienti di natura igienico-sanitaria, nell'esecuzione dell'opera dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per la salute pubblica.

- Cat. 18 Taglio e rifilatura di siepi; compreso raccolta, carico su automezzo e trasporto a discarica del materiale di risulta; il taglio e rifilatura dovranno essere effettuati secondo modalità e periodicità di interventi indicati dalla Direzione e comunque per quanto necessario a mantenere costantemente le siepi in forme geometriche di decoro, anche in relazione al sito. Il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed asportato tempestivamente dal sito di intervento ed avviato allo smaltimento.
- Cat. 19 Annaffiatura e manutenzione fiori ed arbusti floreali in fioriere, aiuole e siepi; con ausilio di presa idrica in loco; la manutenzione consisterà nella potatura, zappettatura, rimonda, eventuale seminazione di essenze e concimazione se necessaria. L'annaffiatura e la manutenzione saranno effettuate nei modi e tempi indicati dalla Direzione e comunque per quanto necessario ad un corretto accrescimento e conservazione dei fiori ed arbusti ed al costante mantenimento di un decoro floreale degli stessi e delle aiuole.
- Cat. 20 Spollonatura basale piante di alto fusto, anche con ausilio di scala a pioli. Il materiale di risulta dovrà essere raccolto ed asportato tempestivamente dal sito di intervento ed avviato allo smaltimento; tali servizi andranno effettuati, su indicazioni della Direzione, per un numero di interventi e secondo modalità necessari al corretto accrescimento e conservazione delle piante.
- Cat. 21 Zappettatura e concimazione aiuole ed arbusti floreali. Tali servizi andranno effettuati su indicazioni della Direzione e comunque nei tempi e modalità idonei e necessari per il costante mantenimento delle aiuole e per l'accrescimento degli arbusti.
- Cat. 22 Ripulitura del perimetro esterno delle mura di recinzione dei cimiteri consistente in taglio erbe e decespugliamento. Tali servizi dovranno garantire la completa pulizia del perimetro esterno dei cimiteri.
- Cat. 23 Controllo canali di gronda, con ausilio di scala a pioli o autogru con cestello, consistente nell'asportazione dell'eventuale materiale depositato lungo i canali di gronda, per evitare che lo stesso materiale possa ostruire il naturale deflusso delle acque meteoriche; compreso asporto del materiale di risulta e allocamento in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione. Tali servizi andranno effettuati in modo tale da consentire il naturale deflusso delle acque meteoriche.
- Cat. 24 Fornitura e posa in opera di ghiaietto lungo i viali interni dei cimiteri: tale servizio comprende la fornitura del materiale necessario e la sua sistemazione mediante l'utilizzo di un operatore tecnico lungo i viali interni dei cimiteri in modo tale da garantire continuamente la necessaria quantità di materiale e un aspetto decoroso dei viali ritenuti soddisfacenti dalla Direzione.
- Cat. 25 Fornitura e posa di sacchetti per r.s.u. in polietilene rigenerato di colore nero per contenitori rifiuti;
- Cat. 26 Pulizie generali di fondo in occasione del periodo delle festività di "Tutti i Santi" e "Commemorazione Defunti" e in occasione delle festività Natalizie, Pasquali e del Santo Patrono: in tali occasioni l'Impresa appaltatrice del servizio in oggetto, implementerà l'impiego di manodopera per far fronte alla maggiore affluenza di visitatori e soddisfare le aumentate esigenze di manutenzione. Sono inoltre compresi il lavaggio delle corsie coperte e il lavaggio delle vetrate delle chiese ove presenti.
- Cat. 27 Controllo e segnalazione all'Ente di eventuali provvedimenti relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Cat. 28 Sostituzione di lampade votive, lampada led compresa. Piccole riparazioni elettriche, idrauliche, edili, quali sostituzione rubinetti, riparazione e/o sostituzione maniglie, piccole tinteggiature da terra là dove non necessiti l'uso di impalcature.

I prodotti, i materiali, i mezzi e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle categorie sopra elencate, salvo diversamente indicato, sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

Il servizio dovrà garantire la continua e completa pulizia delle aree in modo da renderle fruibili e decorose.

Sarà cura della Ditta organizzare il servizio affinché nei Cimiteri venga garantita contemporaneamente l'apertura e la chiusura giornaliera.

Art. 76 DEFINIZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Gli operatori che attendono allo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria, durante la loro presenza nelle aree cimiteriali, dovranno vigilare, affinché all'interno dei cimiteri tutto avvenga in un clima di assoluta correttezza, nel rispetto dell'etica comportamentale, dei regolamenti e direttive comunali o di altre Autorità preposte.

Il servizio sarà svolto nel Cimitero Capoluogo, di Costano e di Ospedalichio.

L'orario di apertura e chiusura dei cimiteri è stabilito, con decreto del Sindaco, nel seguente modo e potrà essere variato a seconda delle esigenze dell'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice:

Periodo	Apertura	Chiusura
dal 1° Novembre al 28 Febbraio	8,00	17,00
dal 1° Marzo al 31 Maggio	8,00	18,00
dal 1° Giugno al 31 Agosto	7,30	19,00
dal 1° Settembre al 31 Ottobre	8,00	18,30

Chiusura settimanale: **Lunedì**

Dovrà, inoltre, essere assicurato il servizio di cui trattasi anche nei giorni di Lunedì, qualora in tali giorni si debbano svolgere funerali oppure in concomitanza con festività nazionale e Patronale.

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di individuare e comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo dei soggetti che svolgeranno le funzioni di custode cimiteriale e saranno formati nello specifico, allo scopo di permettere loro di operare in assoluta autonomia nell'ambito delle funzioni attribuite.

Il custode dei cimiteri, è in ogni caso responsabile dei servizi mortuari che si svolgono all'interno dei cimiteri comunali.

Il custode del cimitero è tenuto all'osservanza di tutto quanto prescritto dai regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, dalle norme legislative in materia, dalle disposizioni speciali dettate dal Dirigente e/o Responsabile della A.S.L.

Il servizio prestato dalla ditta appaltatrice deve garantire:

- a) La presenza del custode nel cimitero ogni volta che bisogna ricevere un feretro/urna cineraria/resti mortali che vi viene trasportato; lo stesso ritira e conserva il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di stato civile ed esegue le prescritte registrazioni di cui sopra. Ritira e conserva inoltre l'autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall'incaricato del trasporto della salma/urna cineraria/resti mortali. Nessun feretro può entrare nel cimitero in assenza di tale documentazione.
- b) La presenza del custode a tutte le operazioni tanatologiche che si svolgono presso il cimitero, dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la

cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazioni nei campi comuni o di tumulazione in tombe private, e che siano osservate eventuali prescrizioni particolari delle Autorità; sorveglia i cadaveri che vengono trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

- c) La vigilanza e il controllo su tutte le operazioni tanatologiche e quant'altro da eseguirsi da parte del personale dell'impresa incaricata di tali operazioni.
- d) Il custode deve sovrintendere a tutte le operazioni tanatologiche che si eseguono nei cimiteri comunale e presenziare a quelle straordinarie ordinate dall'autorità, redigendo di volta in volta apposito verbale conservandolo presso il cimitero; sorveglia inoltre che ogni intervento sulle salme sia regolarmente autorizzato.
- e) Il custode deve provvedere allo stoccaggio o al deposito temporaneo dei rifiuti speciali, conferiti dagli operatori addetti alle operazioni tanatologiche, in apposite aree individuate all'interno dei cimiteri comunali, previsto dalla normativa vigente.

La ditta appaltatrice è quindi responsabile del buon andamento dei servizi cimiteriali e, come tale, svolge ogni altra mansione prevista dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

2. Il Responsabile del Settore Demografico Statistico provvederà con apposito atto a nominare i soggetti di cui al punto precedente, puntualmente individuati, che svolgeranno le funzioni di custode ed opereranno quali incaricati del servizio attribuendogli temporaneamente e comunque sino alla scadenza del contratto di affidamento, tutte le competenze in merito alle operazioni tanatologiche ed a quanto previsto dall'art. 77.

Il custode ha il compito della tenuta di un registro annuale come previsto dall'art. 52 D.P.R. 285/1990, in doppio esemplare con pagine numerate in ordine crescente, vidimato dal **Responsabile del Servizio Cimiteriale/Responsabile del Settore Demografico Statistico**, nel quale iscrive di volta in volta tutte le operazioni cimiteriali in ordine cronologico specificando le Generalità del defunto, il tipo di operazione cimiteriale con data e ora e del luogo della sua esecuzione (es: inumazione, tumulazione estumulazione, esumazione, etc.), numero e data del permesso di seppellimento e autorità che lo ha rilasciato, oltre alle eventuali note che si rendessero necessarie.

Nello specifico:

- a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, paternità, età, luogo di nascita e di decesso del defunto, secondo quanto riportato dal permesso di seppellimento, ed inoltre la data, l'ora dell'inumazione ed il numero del permesso di seppellimento;
- b) Le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate in loculi o tombe private con l'indicazione precisa del tombale dove sono stati deposti;
- c) Ogni variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasferimento di salme, riduzione in resti ed altro;
- d) Inoltre le generalità nelle modalità sopra riportate e comunque secondo quanto desumibile dal permesso di seppellimento di resti mortali provenienti da altri cimiteri indicando precisamente il luogo dove vengono deposti;

Inoltre dovranno essere acquisiti, controllati e conservati tutti i documenti relativi alle operazioni cimiteriali di cui sopra.

I registri e la documentazione relativa alle operazioni cimiteriale vanno conservati con cura e diligenza presso il cimitero e presentati ad ogni richiesta dell'autorità comunali e/ o governative che ne facciano richiesta formalmente e ufficialmente al custode. **Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, alla fine di ogni anno solare, presso l'Ufficio competente del Settore demografico e statistico**, mentre l'altro esemplare continuerà ad essere conservato nel cimitero a cura del custode per ogni evenienza;

Il custode ha inoltre il compito della tenuta di un registro di carico e scarico dei rifiuti derivanti dalle attività tanatologiche o altro;

Tali registri vanno conservati con cura e diligenza presso il cimitero e presentati ad ogni richiesta dell'autorità comunali e/ o governative che ne facciano richiesta formalmente e ufficialmente al custode.

Il custode quindi è responsabile della conservazione e compilazione dei seguenti atti amministrativi:

- a) Registro cimiteriale in doppio esemplare delle operazioni tanatologiche;
- b) Raccolta dei permessi di seppellimento;
- c) Raccolta delle autorizzazioni al trasporto delle salme;
- d) Raccolta delle autorizzazioni per le operazioni tanatologiche o trasferimenti salme e cremazioni;
- e) Raccolta dei verbali delle operazioni tanatologiche sia ordinarie che straordinarie;
- f) Raccolta dei verbali di consegna e ricevimento di salme da trasportare fuori comune o provenienti da altro comune;

La corretta tenuta e conservazione degli atti sopra elencati potrà essere in qualsiasi momento fatta oggetto di verifica da parte del competente Responsabile del Settore Demografico e Statistico o suo delegato.

- g) Copia del regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- h) Raccolta delle disposizioni e richieste che gli vengono notificate dagli uffici comunali e dal Responsabile dell'A.S.L. ;
- i) Elenco – inventario dei mobili ed attrezzature esistenti nel cimitero e di proprietà comunale.
- j) Registri di produzione e conferimento dei rifiuti;

3. Il custode è responsabile delle chiavi a lui assegnate. **Le chiavi** devono essere munite di apposito talloncino su cui deve essere riportato il numero della chiave e l'indicazione del locale a cui si riferisce. Tutte le chiavi devono trovare ordinata collocazione in un apposito quadro in cui vengono conservate. Il quadro va posto in luogo il più possibile sicuro.

Il custode ha libero accesso a tutti i locali di cui possiede le chiavi.

Il servizio di custodia espletato dalla ditta appaltatrice, deve garantire attraverso il custode il controllo dello stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture murarie in genere del cimitero, nonché delle tombe private, presentando almeno annualmente al **competente ufficio del Settore LL.PP.**, una relazione sulle necessità di opere manutentive nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti in uso nei cimiteri;

Il custode inoltre è tenuto a comunicare immediatamente al competente ufficio del Settore LL.PP. ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, pericoli per l'incolumità pubblica personale presso il cimitero, richiedendo l'eventuale immediato intervento dei tecnici ed operai preposti all'eliminazione di detti inconvenienti.

Inoltre, il custode per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nei cimiteri a cura dei privati accerta, prima dell'inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali preposti e vigila affinché essi si svolgano secondo le prescrizioni e che gli stessi non arrechino danni alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati.

Il custode provvede all'apertura al pubblico dei cimiteri secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, assicurandosi che durante il restante tempo, i cancelli siano chiusi e conservandone le chiavi.

Durante gli orari di apertura al pubblico sorveglia, nel periodo di permanenza, che siano rispettate da parte dei visitatori le norme di correttezza, evitando che siano manomesse e danneggiate cose di pertinenza delle tombe nonché le aiuole, siepi, fioriere ed alberi; il custode, nel periodo di permanenza, e la Polizia Municipale dovranno inoltre verificare il rispetto dell'art. 5 e dell'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria in materia di accesso degli animali e dei veicoli privati ai cimiteri.

Vigila affinché i rifiuti cimiteriali, speciali e non, siano conferiti in maniera differenziata nei rispettivi contenitori; si tiene a disposizione dei visitatori fornendo loro tutte le indicazioni che gli vengono richieste al fine di rintracciare i siti in cui si trovano seppellite o tumulate le salme; è responsabile

della custodia e manutenzione delle cose mobili ed attrezzature in dotazione per i servizi cimiteriali, conservando copia dell'elenco inventario compilato dall'economista comunale.

L'amministrazione si riserva il diritto di accedere alla struttura cimiteriale in qualsiasi momento per il tramite del Responsabile del Settore/Servizio LL.PP. e del Responsabile del Settore/Servizio Demografico e Statistico, ciascuno per effettuare la sorveglianza, il controllo e la verifica del Servizio per la parte di propria competenza.

Art. 77 DEFINIZIONE SERVIZIO OPERAZIONI TANATOLOGICHE E DI SMALTIMENTO RIFIUTI

Sono a carico della Ditta l'effettuazione, in veste di ditta appaltatrice, ed il controllo, in veste di incaricato di pubblico servizio, dell'esecuzione delle operazioni tanatologiche, previste dal D.P.R. 285/90, D.G.R. Umbria n.1066/2006 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bastia Umbra, nonché la tenuta dei registri cimiteriali depositati presso i cimiteri comunali (D.G.C. n. 236/2006):

- *inumazione*: trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto d'inumazione - escavazione di fossa di dimensioni idonee – prevedere anche fosse per feti, parti anatomiche, per interrimento urne cinerarie - deposizione del feretro - chiusura a riempimento della fossa - pulizia dell'area circostante, verifica del rispetto delle prescrizioni comunali per l'allestimento del cippo funerario;
- *esumazione*: escavazione della fossa, secondo le prescrizioni di legge, chiusura della fossa - pulizia della zona circostante - costruzione e rimozione di eventuali impalcature, rimozione e smaltimento del cippo funerario così come allestito e livellamento del piano di campagna;
- *tumulazione*: trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione - immissione del feretro nel loculo - chiusura del loculo con muro di mattoni a norma di legge - stuccatura ed intonacatura della chiusura – posa lapide - costruzione e rimozione di eventuali impalcature - pulizia della zona circostante – verifica del rispetto delle prescrizioni comunali per l'allestimento della pietra tombale del loculo;
- *estumulazione*: demolizione del muro di mattoni, rimozione dei rottami, pulizia della tomba e della zona circostante – riposizionamento lapide - costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
- *riduzione e recupero resti mortali mineralizzati*: raccolta e recupero resti mortali o del feretro, secondo le prescrizioni di legge, separazione dei materiali con stoccaggio e trattamento di preparazione allo smaltimento;
- *traslazione*: trasporto del feretro o dei resti mortali all'interno del cimitero;
- *apertura tomba*: rimozione lapide, demolizione del muro di mattoni, realizzazione e rimozione di eventuali impalcature. Pulizia dell'area interessata dall'intervento e stoccaggio materiali di risulta;
- *richiusura tomba*: costruzione del muro di mattoni, riposizionamento lapide, realizzazione e rimozione di eventuali impalcature. Pulizia dell'area interessata dall'intervento;
- *deposizione ossa in ossario comune*: apertura dell'ossario comune, deposizione delle ossa e chiusura ossario;
- *sanificazione loculi* : ispezione visiva della struttura, rimozione di eventuali detriti inerti, trattamento a spruzzo con enzimi di disinfezione e tinteggio interno dell'intero loculo con soluzione a base di calce.
- *operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti cimiteriali, consistenti in resti lignei, resti di indumenti e zinco*:
 - ✓ Nolo a caldo e fermo macchina con portata sotto 3,50 q.li per carico e trasporto dei vari materiali di rifiuto;
 - ✓ Nolo a caldo e fermo macchina con portata sopra 3,50 q.li per carico e trasporto dei vari materiali di rifiuto;
 - ✓ Costo smaltimento legno di casse e stracci provenienti da esumazioni ed estumulazioni in impianto autorizzato codice cer 200203;

- ✓ Costo smaltimento zinco di casse provenienti da esumazioni ed estumulazioni in impianto autorizzato codice metallo 200140 cer ;
- ✓ Costo smaltimento acque di trattamento zinco in impianto autorizzato codice cer 161002;
- ✓ Costo big beg per smaltimenti cm 80 x cm 80 x cm 80, misura non standard per forno impianto di smaltimento (causa dimensioni bocca forno non riceve misure oltre quelle indicate);
- ✓ Costo smaltimento macerie miste codice cer 170904 ;
- ✓ Noleggio container scarrabili da 7 mc. per stoccaggio macerie miste codice cer 170904;
- ✓ Tamponatura in cantiere dello zinco presso i vari depositi dei cimiteri;
- ✓ Qualsiasi tipo di analisi per metallo zinco codice cer 200140 ; acque di trattamento di zinco codice cer 161002; legno o stracci codice cer 200203;

Ad ogni operazione di estumulazione ed esumazione per recupero di resti mortali la Ditta Appaltatrice del servizio dovrà provvedere all'operazione di separazione dei rifiuti speciali prodotti in tale occasione (zinco, resti lignei delle bare e resti degli indumenti), al deposito temporaneo degli stessi negli appositi contenitori ed allo smaltimento tramite termodistruzione. Di volta in volta dovrà procedere, per quanto riguarda lo zinco, al trattamento di lavaggio e disinfezione come indicato dalle norme attualmente in vigore.; le quantità dei rifiuti prodotti saranno registrate a cura della Ditta Appaltatrice in appositi registri regolarmente vidimati e dalla stessa Ditta Appaltatrice tenuti aggiornati.

Fotocopia dei formulari, attestante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti dovrà essere consegnata tempestivamente al Responsabile dell'Ufficio Igiene Urbana del Comune.

Le operazioni tanatologiche e il relativo smaltimento dei rifiuti, quantificate sulla base dei prezzi unitari, di cui agli allegati 1 e 2, verranno contabilizzate, e successivamente liquidate, sulla base delle operazioni effettivamente svolte. I materiali occorrenti per i servizi / lavori straordinari e le operazioni tanatologiche sono ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice del servizio.

Art. 78 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'esecuzione di operazioni tanatologiche e dei servizi di manutenzione ordinaria, custodia e di vigilanza del Cimitero Capoluogo, del Cimitero di Costano e del Cimitero di Ospedalichio secondo le modalità descritte dagli articoli 77,78 e 79. Il servizio di manutenzione ordinaria dei Cimiteri del Capoluogo, di Costano e di Ospedalichio, derivandone salute e sicurezza pubblica, decoro e buona immagine della città, sono, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione la Ditta potrà sospenderli o rifiutarne l'esecuzione.

Il servizio di manutenzione straordinaria di cui ai principi dettati agli art.4 e 20, è determinato da disposizioni dell'Ente e, per esso, dalla Direzione, sulla base di valutazioni e necessità diverse (tecniche, climatiche, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie, ecc.).

Art. 79 SITI DI INTERVENTO E DATI TECNICI DI RIFERIMENTO

Il Servizio interesserà i seguenti siti e strutture dei Cimiteri Comunali di Bastia Capoluogo, Costano ed Ospedalichio: viali e superfici di sosta in ghiaietto e pavimentate, aiuole ed aree verdi interne ed esterne, bagni pubblici, numero quattro Chiese, parcheggi esterni ai Cimiteri, ed eventuali loro ampliamenti.

SEZIONE III

NORME GARA D'APPALTO

TITOLO I CRITERI GENERALI

Art. 80 SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La definizione dei soggetti ammessi, dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla gara, oltre ai punteggi definiti nel presente capitolato speciale d'appalto ed a quanto di seguito riportato, saranno riportati in apposito disciplinare di gara redatto secondo i criteri definiti dalle normative vigenti in materia di contratti di servizi pubblici. Il disciplinare di gara sarà approvato dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di gara.

In ogni caso l'operatore economico dovrà dimostrare, oltre a quanto riportato nel disciplinare di gara, quanto segue:

- ai sensi **dell'art. 112 del Codice**, la partecipazione è riservata alle **Cooperative Sociali di Tipo "B"**, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 381/1991, ed i loro Consorzi, di cui all'art. 45 della D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., che abbiano ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa e siano iscritte nell'Albo Regionale e alla C.C.I.A.A. così come precisato all'art. 82 del Capitolato Speciale d'appalto.
- di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 1, Classe D, ovvero di possedere i requisiti descritti dalla deliberazione 3 novembre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- avere eseguito negli ultimi tre anni servizi di manutenzione del verde a favore almeno di una pubblica amministrazione, regolarmente e con buon esito, per un importo complessivo, nel triennio, non inferiore all'importo posto a base d'asta;
- avere avuto negli ultimi cinque anni nell'organico della cooperativa ed avere tuttora, alla data di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura, almeno n. 12 operatori qualificati nell'esecuzione delle attività di manutenzione del verde;
- avere nel proprio organico un agronomo abilitato anche nella valutazione della stabilità delle piante, iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o all'Albo dei Periti Agrari;
- avere eseguito negli ultimi tre anni servizi di gestione cimiteri a favore almeno di una pubblica amministrazione, regolarmente e con buon esito, per un importo complessivo, nel triennio, non inferiore all'importo posto a base d'asta;
- avere avuto negli ultimi cinque anni nell'organico della cooperativa ed avere tuttora, alla data di scadenza di presentazione delle offerte della presente procedura, almeno n. 4 operatori qualificati nell'esecuzione delle attività di gestione cimiteri;
- disporre, in proprietà o altro (specificare) dei seguenti mezzi ed attrezzature necessarie all'esecuzione del servizio:
 - n. 2 piattaforma aerea con elevazione fino a 19mt;
 - n. 4 motocarri;
 - n. 1 trattore;
 - n. 2 escavatore 16 q.li
 - n. 3 autocarro fino a 3,5 t;
 - n. 10 decespugliatori;
 - n. 3 tosasiepi;
 - n. 1 alzaferetri semovente con sviluppo elettrico in altezza fino alla sesta fila,
 - n. 1 barella semovente con sviluppo elettrico in altezza fino alla quarta fila,
 - n. 2 trattorino con taglio frontale e cestello di raccolta,

- zappe, vanghe e minuteria varia;
- possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008;
- possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme OHSAS 18001 in materia di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori;
- possedere la Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 14001, in materia di tutela ambientale;
- Agronomo iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali o iscritto all'Albo dei Periti Agrari;

Art. 81 CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle offerte, oltre alla definizione dei punteggi di seguito definiti, saranno riportati in apposito disciplinare di gara redatto secondo i criteri definiti dalle normative vigenti in materia di contratti di servizi pubblici. Il disciplinare di gara sarà approvato dalla stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure di gara.

Ogni altra definizione di criteri, modalità di valutazione delle offerte o di attribuzione dei punteggi saranno riportati nel disciplinare di gara anzidetto, a cui si rimanda.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, del Codice dei contratti pubblici. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà demandata ad una commissione giudicatrice (di seguito anche "commissione di gara") nominata in conformità ai disposti del Codice.

Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio pari a 100 e suddiviso in:

70 PUNTI PER L'OFFERTA TECNICA.

30 PUNTI PER IL PREZZO.

Sulla base di un offerta-progetto tecnico, come segue:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA				PUNTEGGI PONDERALI		
CATEGORIA		SUB CATEGORIA		PUNTEGGIO SUB-CATEGORIA	PUNTEGGIO MAX SUB-CATEGORIA	PUNTEGGIO MAX CATEGORIA
A.1	PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	A.1.1	Risorse operative proposte, composizione delle squadre di intervento con particolare riferimento all'integrazione del personale operativo Struttura logistica di cui si avvale il candidato per l'esecuzione del servizio		4	15
		A.1.2	Piano organizzativo del servizio		5	
		A.1.3	Personale che si intende impiegare nel servizio, oltre a quello richiesto per la partecipazione, indicando il numero e qualifica / livello del CCNL Cooperative sociali		3	
		A.1.4	Macchine ed attrezzature che si intendono impiegare nel servizio, oltre a quelle richieste per la partecipazione		3	

B.1	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLA LEGGE 381/91	B1.1	Progetto di inserimento lavorativo, di cui alla L. 381/91 e ss.mm.ii., che si intende attuare a favore dei soggetti svantaggiati che saranno impiegati nel servizio		7	20
		B1.2	Piano di formazione che si intende attuare al personale svantaggiato che si provvederà ad inserire		6	
		B1.3	Rapporti che il concorrente si impegna ad instaurare con organizzazioni pubbliche e private operanti nello specifico territorio nel quale verranno realizzati gli inserimenti lavorativi ed il servizio		4	
		B1.4.1	Numero di soggetti svantaggiati che si intendono inserire nel servizio fino a n. 4 operatori impiegati	1	3	
		B1.4.2	Numero di soggetti svantaggiati che si intendono inserire nel servizio fino a n. 5 operatori impiegati	2		
		B1.4.3	Numero di soggetti svantaggiati che si intendono inserire nel servizio da n.6 o più operatori impiegati	3		
C.1	ESECUZIONE DEL SERVIZIO (NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM)	C.1.1	Modalità e organizzazione di svolgimento delle attività previste dal capitolato con particolare riferimento alla qualità ed efficienza		3	5
		C.1.2	Individuazione di procedure e attività per la verifica di gradimento da parte dell'Utenza e per il monitoraggio della Qualità del servizio erogato		1	
		C.1.3	Possesso di registrazione al sistema comunitario di		1	

			ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009			
D.1	PROPOSTE MIGLIORATIVE Non sono previsti compensi per le proposte migliorative che saranno a totale carico del proponente	D.1.1	Numero 1 Ulteriore taglio delle banchine delle Vie comunali		3	30
		D.1.2	Ulteriore censimento e verifica visiva per n. 200 piante comprensiva di eventuale verifica strumentale		3	
		D.1.3	Potatura di n. 50 piante di altezza fino a mt. 20 posizionati in aree verdi e viali comunali		4	
		D.1.4 **	Verifica di tutte le attrezzature ludiche presenti in aree verdi comunali e plessi scolastici, ai sensi della normativa vigente secondo il CSA ALLEGATO A **		10	
		D.1.5	Ulteriore tagli delle erbe con raccolta per mq. 150.000 e senza raccolta per mq. 150.000		10	

**** VEDI IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO B**

ELEMENTO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MAX
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica da applicarsi all'importo a corpo e a misura	30

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

<i>tavola</i>	<i>denominazione</i>	<i>note</i>
COM	Computo metrico estimativo	
CSA	Capitolato speciale d'appalto	
REL	Relazione tecnica estimativa	
EPU	Elenco prezzi unitari	
SIC	Stima oneri e costi per la sicurezza	
SIM	Stima incidenza manodopera	
ANP	Analisi Nuovi Prezzi	
TAV.1	Progetto - planimetria generale	
TAV. 1a	Planimetria generale banchine stradali	
TAV. 2	Planimetria generale Cimiteri Comunali	

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE
COMUNALI A VERDE PUBBLICO**

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO

**ALLEGATO A
ELENCO AREE VERDI,
ELENCO FIORIERE E AIUOLE**

Le superfici di seguito riportate sono state stimate e possono essere soggette a variazione.

ELENCO AREE VERDI E SUPERIFICI

Comparto 1				
Bastia Centro – Via Firenze – Borgo 1° Maggio				
Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Via Sicilia-via Siena		11400,00	0,00
2	Via Battaglia		290,00	0,00
3	Via Sicilia		2225,00	30,00
4	Arredo Stradale Via Puglia		570,00	0,00
5	Via Assisi		5390,00	170,00
6	Via I Maggio		660,00	
7	Via I Maggio		660,00	
8	Via I Maggio		620,00	
9	Via I Maggio		624,00	
10	Parco Naturale ViaTodi-ViaTrevi		13280,00	223,00
11	Via Molise		725,00	
12	Via Molise		1110,00	
13	Scuola Elementare Via Trentino Alto Adige – Gazebo		6725,00	112,00
14	Arredo Stradale Via Basilicata		330,00	
15	Ciclo – Cross Via Trentino Alto Adige		2180,00	
16	Campo sportivo Borgo I maggio	(*)	5072,00	
17	Borgo I Maggio - Via Della Repubblica	(S1)	10700,00	0,00
18	Via Calabria – Via della Repubblica		2189,00	80,00
19	Via Firenze Farmacia		972,00	70,00
20	Via Firenze – Verde incolto Farmacia	X	4570,00	
21	Viale della stazione		680,00	
22	Via San Valentino		1160,00	
23	Via San Valentino		480,00	
24	Via San Rocco-Via Volta		725,00	0,00
25	Via Galilei		1050,00	30,00
26	Palasport Viale Giontella		3965,00	61,00
27	Pozzo acquedotto Via F.Ili Mommi	(+)	785,00	
28	Via F.Ili Mommi		2860,00	0,00
29	Via Irlanda		5568,00	0,00
30	Via Maiorana	@	4300,00	
31	Via Giontella		2490,00	0,00
32	Rotatoria V. Firenze - Parcheggio Farmacia		450,00	30,00
33	Monumento ai Caduti - Scuola Elementare Via Roma		824,00	73,00
34	Giardini Pubblici Via Marconi		9180,00	15,00
35	Scuola Media Via Umbria		830,00	
36	Scuola Materna e Asilo Nido Via Pascoli		6100,00	0,00
37	Pineta Via Pascoli		9500,00	
38	Arredo Stradale Via Gramsci		1400,00	

39	Verde Via Marx		2145,00	
40	Piazzetta Via Marx		143,00	5,00
41	Via Marx		485,00	
42	Via Gramsci - Via. San Costanzo		2630,00	168,00
43	Via Gramsci - Via Palme		0,00	
44	Arredo Stradale Via Allende		75,00	
45	Via Allende		2400,00	50,00
46	Via C. Battisti		1545,00	73,00
47	Piazza Togliatti		390,00	
48	Arredo Stradale Via IV Novembre – Piazza Togliatti		490,00	
49	Municipio		550,00	8,00
50	Arredo Stradale Via Torgianese - Rivierasca		1364,00	
51	Via Rivierasca		1700,00	
52	Pozzo acquedotto Via San Costanzo		869,00	
53	Via San Costanzo – Torre piezometrica		571,00	
54	Arredo stradale via IV Novembre		1562,00	120,00
55	Via S. Pertini		2600,00	98,00
56	Via Friuli Venezia Giulia		90,00	
57	Percorso pedonale Rivierasca – XXV Aprile		1360,00	
58	Via Calabria – Via della Repubblica	X	242,00	
59	Via Città di Castello-Via Tescio		2675,00	0,00
60	Via Piemonte		171,00	
61	Via Sardegna		1356,00	
62	Via Mascagni		10728,00	
63	Via del Volontariato		2280,00	
64	Via Sardegna e Montefalco		5641,00	
65	Via Gramsci – F.lli Baldoni		9850,00	
66	Via della Repubblica		214,00	
67	Via Romania		633,00	
68	Rotatoria Via Gramsci-Via San Costanzo		176,00	
69	Ex USL		760,00	153,00
70	Parcheggio via Firenze		757,00	
71	Via Firenze/percorso verde- Verde incolto		1750,00	
72	Arredo stradale via del conservificio		260,00	
73	Verde via della rocca		1060,00	
74	Arredo rotatoria via Roma via gramsci	@	2200,00	
75	Via vivaldi		2090,00	
76	Arredo stradale Via Roma		200,00	
			158782,00	1569,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

33063,00

Comparto 2 Bastiola - XXV Aprile - S. Lucia

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Bastiola; Via Marzabotto		3284,00	67,00
2	Bastiola; Via Fratelli Rosselli		3220,00	117,00
3	Bastiola; Centro sociale S. Bartolo	(S2)	1900,00	

3 bis	Bastiola; Centro sociale S. Bartolo		450,00	40,00
4	Bastiola; Campo sportivo	(S2)	7714,00	
5	Bastiola; Via Aldo Moro		1535,00	86,00
6	Scuola elementare Bastiola		1790,00	5,00
7	Piazza Bastiola		450,00	
8	Bastiola; Via delle Fosse ardeatine		2700,00	
9	Via Bastiola		179,00	42,00
10	XXV Aprile – Via Bolsena e Via Bracciano		7031,00	96,00
11	XXV Aprile; Arredo Stradale Via Monte Vettore		6488,00	
12	XXV Aprile; Via del MEC, Via Monte Vettore SCOUT	(S9)	8400,00	110,00
13	Parco Naturale XXV Aprile; Via del Mec		9785,00	100,00
14	XXV Aprile; Centro sociale	(S3)	9120,00	
15	XXV Aprile; Via Tozzoli		730,00	
16	XXV Aprile; Via Tozzoli		489,00	23,00
17	XXV Aprile; Via Tozzoli		962,00	
18	XXV Aprile – Via Trasimeno		6733,00	
19	Arredo Stradale Piazza Villaggio XXV Aprile		217,00	0,00
19 bis	Rotatoria Via Monte Vettore		1020,00	
20	Arredo Stradale Piazza Villaggio XXV Aprile		450,00	0,00
21	Scuola materna Villaggio XXV Aprile		3167,00	35,00
22	XXV Aprile; Arredo Stradale Via Monte Vettore		330,00	
23	XXV Aprile; Via Monte Vettore		7345,00	400,00
24	XXV Aprile; Via Adige, Via Tagliamento, Via ArnoVelino		2465,00	0,00
25	Piazza Villaggio XXV Aprile - Via Po		4089,00	
26	XXV Aprile – Arredo stradale via Catria		9142,00	
27	XXV Aprile – Via Po		1230,00	
28	Area verde ex colonia S. Lucia	(S7)	2900,00	
29	Arredo Stradale via S. Lucia		450,00	
30	Gorgo di Ponte - Sponda destra Chiascio		1000,00	
31	Via Bastiola – Chiascio		2803,00	
32	Via del Ruzante		920,00	
33	Via Cerrvi – Via Gabriotti		1622,00	
34	Via Madonna del Capezzale		860,00	
35	Sito archeologico Via Renzini		2418,00	
36	Rione San Angelo		1290,00	
37	Via Aldo Moro		151,00	
38	Rotatoria Via Bastiola-Via Mattei		502,00	
39	XXV Aprile Via M. Vettore Via Tozzoli		2965,00	
			90262,00	1011,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

6126,00

Comparto 3 Ospedalichio

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Scuola elementare		2540,00	35,00

2	Scuola Materna		1430,00	46,00
3	Ingresso Piazza Buozzi		210,00	44,00
4	Via Morandi		2100,00	11,00
5	Arredo Stradale Via della Resistenza		54,00	0,00
6	Centro Sociale Viale della Resistenza	(S8)	5900,00	0,00
7	Via Torres		1348,00	0,00
8	Via Malizia		10200,00	250,00
9	Campo sportivo	(*)	15892,00	139,00
10	Area esterna Cimitero	©	1570,00	
11	Area interna Cimitero	©	575,00	
12	Arredo stradale via della Comunità		1542,00	
13	Arredo stradale Via U. Nobile		4689,00	300,00
14	Arredo stradale Via Costa-Via dell'acquedotto		457,00	
15	Arredo stradale Via di Vittorio		400,00	
16	Via Russel		300,00	
17	Via dello sport		200,00	
			25470,00	825,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

1430,00

Comparto 4 Cipresso, Madonna di Campagna, Le Basse

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Scuola elementare		1954,00	
2	Arredo Via Sofia		180,00	0,00
3	Via Madrid		4793,00	177,00
4	Verde Centro sociale Cipresso	(S4)	9323,00	
5	Madonna di Campagna		3251,00	109,00
6	Madonna di Campagna		854,00	57,00
7	Via Bronte		500,00	
8	Lottizzazione Via Cipresso		907,00	107,00
9	Arredo stradale Via Cipresso -Via Vienna		2685,00	
10	Via Cipresso-Via M. di Campagna		1835,00	
11	Arredo Stradale Via Cipresso-Cagnola		221,00	
12	Via Cipresso-Via Pleven		1750,00	
			18930,00	450,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

1954,00

Comparto 5 SAN LORENZO

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Scuola Elementare		1900,00	13,00
2	Verde Centro sociale San Lorenzo	(S5)	7052,00	
3	Arredo Stradale Via Hockberg		8696,00	
3 bis	Rotatoria Via Cipresso		600,00	

4	Arredo Stradale Via delle Nazioni		3452,00	
5	Verde Via Tallin		880,00	
			15528,00	13,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

2500,00

Comparto 6 Zona Industriale

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Arredo Stradale Via del Lavoro		4236,00	20,00
2	Arredo Stradale SS75 e Centro Fieristico		2380,00	
3	Arredo stradale Via dei Pioppi		585,00	
4	Arredo stradale Via del Commercio		2198,00	
5	Campo sportivo Capoluogo	(*)	35391,00	
6	Arredo Stradale Via Dell'Artigianato		0,00	
7	Arredo Stradale Via Dell'Artigianato		0,00	
8	Arredo Stradale Via dei Tigli		216,00	
9	Arredo Stradale Via degli Olmi		0,00	
10	Arredo stradale Via degli Ippocastani		0,00	
11	Area Cabina Metano	(+)	2465,00	
12	Area ex-Depuratore Mattatoio	(D)	6070,00	
13	Pozzo Acquedotto Zona Industriale		225,00	
14	Verde retrostante Centro fieristico		4155,00	
15	Via dell'Artigianato		0,00	
16	Area verde Piazza Moncada		1100,00	0,00
17	Svincolo SS 75 – Via del Lavoro		2900,00	68,00
18	Rotatoria Via del Lavoro e Via delle Nazioni		1800,00	
19	Isola Ecologica	(-)	4535,00	
20	Ingresso Isola Ecologica		3225,00	
21	Rotatoria Via Bulgaria via Ippocastani		2400,00	
22	Rotatoria Via sacco e Vanzetti		511,00	
23	Z.I. verde attrezzato		30756,00	
24	Z.I. verde incolto		17867,00	
25	Via Sacco e Vanzetti		1950,00	
26	Rotatoria Via degli ipocastani		380,00	
			76884,00	88,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

5307,00

Comparto 7 Costano

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Monumento Caduti Viale della Rimembranza		275,00	0,00
2	Arredo Stradale Viale della Rimembranza		250,00	

3	Scuola Materna Scuola Elementare		5650,00	
4	Villaggio Brodolini		407,00	
5	Arredo Stradale Villaggio Brodolini		70,00	
6	Villaggio Brodolini-Centro sociale		637,00	
7	Villaggio Brodolini		821,00	75,00
8	Villaggio Brodolini		8390,00	
9	Villaggio Brodolini		1750,00	
10	Area esterna cimitero	©	3495,00	
11	Area interna cimitero	©	2702,00	
12	Arredo Stradale Via Amendola		390,00	
13	Arredo Parcheggi Via Amendola		1020,00	210,00
14	Campo sportivo via Amendola	(*)	17973,00	
15	Mattatoio comunale		270,00	
16	Campo sportivo Via Fiume	(*)	8982,00	
17	Via Amendola – Via Santa Elisabetta		720,00	
18	Scuola di musica Costano		5850,00	
19	Via Amendola – Via Tordandrea		237,00	
20	Costano Via sant'Antonio		3409,00	
21	Lottizzazione S. Elisabetta		5092,00	
22	Lottizzazione Morettoni Belia via Amendola		1152,00	
			36390,00	285,00

**TOTALE AREE CON RACCOLTA
EVIDENZIATE IN GIALLO**

6175,00

Comparto 8 CAMPIGLIONE

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
1	Verde Centro Sociale campiglione	(S6)	8154	
2	Cimitero Capoluogo Area Esterna	©	5975	
3	Cimitero Capoluogo Area Interna	©	5500	
4	Percorso ciclabile Via Mantovani		400	
5	Passerella Via Battaglia		1035	
			1435	

Comparto 9 COSTANO OVEST

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
-	-	-	-	-
			0	

Comparto PV PERCORSO VERDE TESCIO-CHIASCIO

Numero	Denominazione	Note	Superficie (mq)	siepe (m)
PV1	Percorso Verde 1° tratto Tescio		13835	
PV2	Percorso Verde 2° tratto Chiasco		17745	
PV3	Percorso Verde 3° tratto Chiasco		6938	

PV4	Percorso Verde 4° tratto Chiascio	ord. 24/15 mq 9230 interdetti	9230
PV5	Percorso Verde 5° tratto Chiascio	ord. 24/2015 Mq 6800 interdetti	12905
			44623

RIEPILOGO SUPERFICI AREE VERDI		
Comparto	Superficie (mq)	Siepi (ml)
1	158782,00	1569,00
2	90262,00	1011,00
3	25470,00	825,00
4	18930,00	450,00
5	15528,00	13,00
6	76884,00	88,00
7	36390,00	285,00
8	1435,00	0,00
9	0,00	0,00
PV	44623,00	0,00
TOTALI	468304,00	4241,00

TOTALE AREE CON RACCOLTA EVIDENZIATE IN GIALLO (MQ)	56555,00
--	-----------------

ESCLUSIONI: le sotto elencate aree sono escluse dall'appalto

- (*) impianti sportivi
- (-) Isola Ecologica gestione GEST
- (+) aree a servizio di impianti tecnologici (gestione Cesap S.p.A.)
- (X) aree verdi non oggetto di manutenzione ordinaria
- (@) Aree in concessione
- © cimiteri ed aree di pertinenza
- (D) area ex-depuratore mattatoio
- (S) centri sociali:
 - S1 Centro Sociale Borgo I Maggio;
 - S2 Centro Sociale Bastiola San Bartolo ;
 - S3 Centro Sociale Villaggio XXV Aprile ;
 - S4 Centro Sociale Cipresso ;
 - S5 Centro Sociale San Lorenzo;
 - S6 Centro Sociale Campiglione;
 - S7 Colonia S. Lucia proprietà Regione dell'Umbria;
 - S8 Centro Sociale Ospedalichio ;
 - S9 Agesci Campo Scout;

ELENCO FIORIERE E AIUOLE STRADALI

FIORIERE	
VIA ROMA DIFRONTE CINEMA ESPERIA	4
VIA ROMA CHIESE ROTATORIA	2
ARCO VIA FIRENZE	3
VIA TORGIANESE	4
VIA INSULA ROMANA	3
PIAZZA MATTEOTTI	3
PIAZZA MAZZINI E CAVOUR	40
VIA A. DELL'ISOLA	16
VIA COLOMBA ANTONIETTI	1
PIAZZA UMBERTO I	7
VIA SANT'ANGELO	8

AIUOLE	
DIFRONTE PASTICCERIA MELA	1
DAVANTI CINEMA VIA VENETO	1
COMUNE PIAZZA CAVOUR	1
VIA FIRENZE ROSETO	1
VIA DELL'ARCO/VIA FIRENZE	1
TOTALE	91